



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr.ssa	Piera Portaluri	Presidente
dr.ssa	Caterina Stasi	Giudice
dr.ssa	Valeria Vincenti	Giudice rel.

nella procedura iscritta al n. 9194/2018 promossa da:

dall'avv. D'AMICO ANTONELLO, presso il cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro *pro-tempore*, in giudizio con il Presidente della Commissione territoriale della Protezione Internazionale di LECCE

RESISTENTE

e con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

ha pronunciato il presente

DECRETO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35 bis d.lgs. 25/2008-*

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso depositato il giorno 21/09/2018, _____, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 27.7.2018 e notificata il 25.8.2018, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale, chiedendo il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce; dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico del ricorrente.

Istruita la causa, anche per il tramite dell'audizione personale della ricorrente innanzi al giudice relatore, all'udienza del 18.1.2022, previa trattazione scritta e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso può trovare accoglimento nei termini che seguono.

RAGIONI DELLA DECISIONE

PREMESSA METODOLOGICA: *Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi*

In virtù delle norme di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (*direttiva procedure*) e 2004/83/CE (*direttiva qualifiche*), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi **dell'onere probatorio** del richiedente e del **potere-dovere di cooperazione istruttoria** del giudicante.

Se da un lato, infatti, **"Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda"** (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall'altro, il giudicante è tenuto ad esaminare **"ciascuna domanda...alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR e dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative"** (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).

Indubbio dunque che l'esame di **"tutti gli elementi significativi della domanda"** (art. 3 comma 1 cpv D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, **in cooperazione** con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a produrre **"tutti gli elementi necessari a motivare la domanda"** **"spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti"** (Corte Giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11)

Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cassaz., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti sottratta all'applicazione del **principio dispositivo**, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 del codice di rito.

Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombando al richiedente asilo l'onere di indicare **i fatti costitutivi** del diritto alla richiesta protezione, resta **potere-dovere** del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo **coerente e pertinente** con essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui al comma 3 art. 8 come innanzi richiamato.

Va sottolineato, invero, che il **dovere di cooperazione istruttoria** da parte del giudicante **non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente** (cfr. Cassaz., 2355/2020) perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (cfr. Cassaz., 19197/15; Cassaz., n11103/2019; Cassaz., n.21275/19; Cassaz., n.7541/2020), di talché non va confuso **l'onere probatorio attenuato** con un inesistente **onere di allegazione attenuato** (cfr. Cassaz., n.13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l'unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di **tutte le notizie relative alla sua storia personale**: **"in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale"** (art. 3, comma 2 D. lgs n.251/2007).

Il giudice, in altri termini, non può **"supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente"** (cfr. Cassaz., n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).

Nell'esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, *su base individuale* di:

a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine *al momento dell'adozione della decisione*;

b) *le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente*, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, let.c D.lgs n.251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cassaz., n.3016/2019);

c) la *situazione individuale* e le *circostanze personali del richiedente*;

d) *l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività esponcano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese*;

e) l'eventualità che il richiedente possa *far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007)*.

La **valutazione di credibilità** delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli **indicatori di credibilità soggettiva** previsti dal **dall'art. 3 comma 5** del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce:

“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:

a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;

b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;

c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile...”

Il giudizio sull'attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di **coerenza interna** (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed **esterna** (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una **“verifica di credibilità razionale”** della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cassaz., n. 1195/2020), vale a dire della sua **coerenza e plausibilità** (cfr. Cassaz., n.6897/2020).

Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che *“la valutazione di credibilità”* deve riguardare tutti gli elementi **complessivamente considerati e non in maniera atomistica** (cfr. Cassaz., n.10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché *“la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari...quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto”* (cfr. Cassaz.,10908/2020).

Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, in linea generale, **precedere** e non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi *sussistente “anche in presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile”* (cfr. Cassaz., n.2954/2020; Cassaz., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14 lett. c) D.lgs n.251/2007).

Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non *ex post*, all'esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cassaz., n.8819/2020),

Va rilevato, infine, che, qualora all'esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, *“può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio”* rammentando che *“la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa - di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge”* (cfr. Cassaz., n. 7599/2020) e *“oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano”* (cfr. Cassaz.,

n.8819/2020).

La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui “*actore non probante reus absolvitur*”, bensì quella, “*in dubio pro actore*”.

LE DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE

Il richiedente, in sede di audizione personale dinanzi alla Commissione, premesso di essere cittadina nigeriana nata nel villaggio di Urunigbe - Edo State, di appartenere al gruppo etnico Benin, di essere di fede cristiana, di non essere sposata e di non avere figli, di avere lasciato il paese nel Marzo 2016 e di essere giunta in Italia nell'ottobre dello stesso anno, ha dichiarato di avere lasciato il paese in quanto la madre, insieme al suo secondo marito, le avevano imposto di sposare un uomo molto ricco. A seguito del rifiuto, il patrigno e la madre la cacciavano di casa e così, decideva di abbandonare il villaggio di origine e di andare a Benin City, dove veniva ospitata presso un'amica d'infanzia che le presentava sua sorella che abitava ad Abuja, nel nord del paese e tramite costei veniva condotta in Libia e lì venduta ad una “Madame” nigeriana di nome Fatima che la costringeva a prostituirsi. Dopo quattro mesi, grazie ad un ragazzo che la aiutava, riuscì a fuggire e ad arrivare in Italia. In caso di rientro nel Paese d'origine teme che sua madre e il suo patrigno possano farle del male a causa del suo rifiuto di contrarre matrimonio.

GLI ELEMENTI ACQUISITI D'UFFICIO – Le informazioni generali sul Paese d'Origine

NIGERIA

Descrizione del Paese

La Nigeria, sita nell'Africa centro - occidentale, è una Repubblica federale, divisa in 36 Stati e Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT)¹. Quest'ultima ed i 36 stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche:

- *Centronord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Nassarawa, Kwara e Territorio della Capitale Federale;*
- *Nord-Est (6 stati): Bauchi, Borno, Taraba, Adamawa, Gombe e Yobe;*
- *Nord-Ovest (7 stati): Zamfara, Sokoto, Kaduna, Kebbi, Katsina, Kano e Jigawa;*
- *Sud-Est (5 stati): Enugu, Imo, Ebonyi, Abia e Anambra;*
- *Sud-Sud (6 stati): Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River e Delta;*
- *Sud-Ovest (6 stati): Oyo, Ekiti, Osun, Ondo, Lagos e Ogu.*

Popolazione e Gruppi Etnici

La popolazione è stimata in circa 193 milioni di abitanti² e fa della Nigeria lo Stato più popoloso dell'Africa, con un tasso di crescita di circa il 2,61%. La Nigeria è abitata da più di 250 gruppi etnici che, differenti quanto a sviluppo socio-culturale ed economico, convivono in equilibrio precario, causa di un perenne stato di tensione. I gruppi più numerosi e politicamente influenti sono gli Hausa e gli Yoruba, entrambi popoli sudanesi, gli Ibo, popolo semibantu, e i Fulbe, localmente chiamati Fulani; tra i gruppi di minore consistenza si segnalano i Kanuri (4%), stanziati nel bacino del Lago Ciad, gli Ibibio (3,5%), i Tiv (2,5%) e gli Edo/Bini (2%).

Gli Hausa/Fulani e i Fulbe (rispettivamente il 29% e il 9% del totale) vivono nei territori settentrionali: i primi sono coltivatori e allevatori, intraprendenti commercianti e abili artigiani; gli altri si dedicano all'agricoltura e, soprattutto, all'allevamento dei bovini

Gli Hausa, che vivono nei territori settentrionali, sono uno dei gruppi più numerosi del paese, che si è coalizzato con il gruppo Fulani, più piccolo, i cui membri conquistarono Hausaland all'inizio del XIX secolo, caratterizzandosi, entrambe le etnie, dall'appartenenza alla fede musulmana.

I Fulani si dividono in due frange di appartenenza: quelli stanziati in zone urbanizzate si coalizzano liberamente con gli Hausa ed altri gruppi etnici, mentre quelli stanziati nelle zone rurali, generalmente

¹ CIA, *The World Factbook*, 17 marzo 2020, [url](#)

² National Bureau of Statistics, *Demographic statistics of Nigeria*, 3 giugno 2018, [url](#)

allevatori di bestiame, non sono propensi ad affiliarsi ad altri gruppi e, soprattutto, usano la lingua Fulani (Fula) piuttosto che Hausa generalmente usata dai gruppi urbanizzati.

Gli Ibo (13%), stanziati nella zona deltizia del Niger e nella sezione sud-orientale del paese, sono assai più evoluti in senso economico-commerciale e aperti agli influssi del mondo occidentale; caratteristiche simili hanno gli Yoruba (21%) che, diffusi nelle regioni sud-occidentali, costituiscono la maggioranza della popolazione di Lagos, dove si dedicano al commercio, alle libere professioni e alla pubblica amministrazione. Essi considerano la città di Ile-Ife la loro dimora ancestrale e la dea Oduduwa la loro progenitrice. La maggior parte degli Yoruba sono agricoltori che vivono però in aree urbane lontano dalle loro terre. Ogni sottogruppo Yoruba è guidato da un capo (oba) che di solito è coadiuvato da un consiglio dei capi. La città di Ile-Ife ha un leader spirituale che prende il nome di ooni (oni), ed un leader tradizionale chiamato alaafin (alafin) del Oyo. Entrambi sono i più potenti leader politici, la cui influenza è tutt'oggi riconosciuta in tutte le aree di stanziamento del gruppo Yoruba.

Nella parte centrale del Paese, i Tiv e i Nupe rappresentano i gruppi più numerosi. In questa parte della Nigeria sono presenti più di 180 gruppi etnici.

Lingue

Le principali lingue parlate (delle 519 presenti) sono l'inglese, l'inglese pidgin, l'Hausa, lo Yoruba, l'Ibo, il Fulani e il Ijaw. Nel nord del Paese sono prevalenti le lingue Hausa e Fulani, mentre nella parte meridionale predominano lo Yoruba (a Ovest) e l'Ibo (a Est).

Religione

Convivono nel paese diverse religioni. L'islamismo (50%) prevale tra le popolazioni arabizzate del Nord e trova diffusione anche tra gli Yoruba del Sud-ovest. Il cristianesimo (40%) è la religione più diffusa nelle regioni meridionali, che hanno risentito più intensamente della colonizzazione. La crescente diffusione dell'islamismo è fonte di forti contrasti di carattere religioso, che si mescolano, aggravandoli, ulteriormente, ai già ricordati contrasti etnici. L'animismo tradizionale (10%) trova proseliti soprattutto nella regione centrale^[3]. Nonostante un'abbastanza netta concentrazione geografica delle comunità religiose, con la maggioranza dei musulmani nel Nord del paese e dei cristiani nel Sud, esistono comunque delle minoranze di cristiani stabiliti negli Stati del Nord nonché una minoranza musulmana che abita il Sud, specialmente il Sud-Ovest della Nigeria. Tanto i musulmani quanto i cristiani hanno riportato discriminazioni nelle aree in cui essi costituiscono una minoranza. I conflitti tra le due comunità religiose, in ogni caso, si concentrano principalmente in città del Nord, nella cosiddetta Middle Belt e nello Stato di Kaduna, dove i contadini sono principalmente cristiani ed i pastori maggiormente musulmani. La gran parte di tali conflitti è comunque causata da un mix di questioni religiose, comunitarie, migratorie ed etniche⁴.

La credenza nella stregoneria (anche detta Juju) è molto diffusa in Nigeria, in quanto tradizionalmente gli stregoni ed i membri di alcuni culti operavano una funzione di controllo sociale e di risoluzione delle controversie. Il Juju è una pratica largamente diffusa nella rete di trafficanti di esseri umani per soggiogare le ragazze vittime di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale e vincolarle al patto stretto con i trafficanti e con la Madam anche successivamente alla partenza dal paese d'origine ed all'arrivo in Europa.

Cenni storici

La Nigeria è stata colonizzata dal Regno Unito che conquistò per prima la città di Lagos nel 1861. La Gran Bretagna aveva diviso la Nigeria in tre grandi regioni (Nord, Ovest, Est) e l'indipendenza fu concessa attraverso un ordinamento federale, di fatto su base etnica, e su base etnica si costituirono i partiti maggiori – Northern People's Congress (NPC), Action Group (AG), National Council for Nigeria and the Cameroons (poi, of Nigeria Citizens, NCNC). Formalmente la data dell'indipendenza è il 1° ottobre 1960.

³ EASO, Country Guidance: Nigeria. Guidance note and common analysis, Febbraio 2019, p.56, url

⁴ EASO, Country Guidance: Nigeria. Guidance note and common analysis, Febbraio 2019, p.56, url

Dal 1967 al 1970 il paese è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione orientale del Biafra, poi successivamente riassorbita nel territorio statale. Il controllo del paese, fino al 1979 circa, è stato in mano ai militari.

Dal 1993 al 1998, Sani Abacha, un generale dell'esercito nigeriano, è salito al potere instaurando una dittatura che è terminata solamente con la sua morte. Gli succedette il generale Olusegun Obasanjo, leader per People's Democratic Party (PDP), che dal 1999 si è imposto in tutte le elezioni fino al ritiro di Obasanjo nel 2007. Il PDP è rimasto alla guida del paese fino al 2015.

Nel marzo 2015 si sono svolte le elezioni presidenziali, più volte rimandate, e svoltesi in un clima di estrema violenza. Nonostante i ripetuti attacchi di Boko Haram contro i seggi, l'affluenza è stata consistente. Si è registrata la vittoria dell'ex generale M. Buhari, a capo del partito All Progressives Congress, che ha ottenuto il 54,5% dei consensi contro il 45,5% aggiudicatosi dal presidente uscente; le consultazioni tenutesi nel mese successivo per l'elezione dei governatori e delle assemblee legislative degli stati nigeriani hanno confermato come primo partito del Paese l'All Progressives Congress del neo eletto presidente.

Il 23 febbraio 2019 si sono tenute le elezioni per scegliere sia il nuovo presidente del Paese sia i componenti dell'Assemblea Nazionale (Camera e Senato⁵).

In base alla Costituzione in vigore dal 29 maggio 1999, il Presidente della Repubblica, che è anche capo del governo, è eletto a suffragio diretto e ballottaggio unico con mandato di 4 anni, al pari dell'Assemblea Nazionale che detiene il potere legislativo ed è composta da Camera dei Rappresentanti (360 membri) e Senato (109 membri).

La Commissione elettorale nigeriana (CENI) il 27 febbraio 2019, ha ufficialmente confermato la rielezione del presidente Muhammadu Buhari con il 56% (circa 15,2 milioni) dei voti espressi. Il suo principale rivale, l'ex vicepresidente Atiku Abubakar, ha ricevuto il 41% (circa 11,3 milioni) dei voti e il 18 marzo ha contestato per irregolarità le elezioni davanti alla Corte Suprema della Nigeria che dovrà prendere una decisione entro 180 giorni.

Il 9 marzo 2019 si sono svolte in tutti e 36 gli stati federali le elezioni per le rispettive assemblee e in 29 stati si è votato anche per eleggere i nuovi governatori.

Diritti Umani

La sicurezza interna del Paese, in precedente ampiamente analizzata, minaccia in modo consistente i diritti umani. La risposta da parte delle forze armate e delle forze dell'ordine alla diffusa insicurezza spesso comporta uccisioni arbitrarie e illegali, torture e sparizioni forzate.

Diritti comunita' LGBTI

Le libertà civili sono anche minate da pregiudizi religiosi ed etnici. Largamente diffuse sono le discriminazioni nei confronti di donne e persone LGBTI. Il Codice Penale Nigeriano del 1916 ed il Same Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA) del 2014 proibiscono e puniscono le unioni e gli atti omosessuali. Tali condotte sono punibili fino a un massimo di 14 anni di prigionia⁶[6]. Inoltre, chiunque supporti la comunità LGBTI anche tramite l'istituzione o la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni può essere perseguito penalmente e punito fino ad un massimo di 10 anni di reclusione⁷. Anche le comunità religiose (cristiane e musulmane) condannano fortemente le relazioni omosessuali e la Shar'ia, adottata in alcuni Stati del Nord, prevede persino la pena di morte per atti omosessuali tra uomini. Oltretutto, la crescente comunità cristiana evangelica condanna apertamente le relazioni omosessuali e fomenta odio e intolleranza verso le persone appartenenti alla comunità LGBTI⁸

Libertà di stampa

⁵ International Crisis Group, Nigeria's Elections: Six States to Watch, 21 dicembre 2018, url

⁶ EASO, Country Guidance: Nigeria. Guidance note and common analysis, Febbraio 2019, p.59 url

⁷ Ibid, pag. 53

⁸ EASO, Country Guidance: Nigeria. Guidance note and common analysis, febbraio 2019, p. 59, url

Il panorama dei media è ostacolato dalle leggi sulla diffamazione criminale, nonché dalle frequenti molestie e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente delicati. Boko Haram si è reso colpevole di minacce e attacchi a giornalisti che investigavano sulle attività del gruppo terroristico. Di fatto, nessuna testata giornalistica manda inviati nelle zone ancora controllate da Boko Haram (a meno che non si tratti di volontari), a causa della mancanza di protezione da parte delle forze armate nigeriane⁹. Il gruppo armato di Boko Haram ha preso di mira anche l'educazione di stampo occidentale, perpetrando attacchi terroristici anche contro insegnanti e studenti. Si stima che dal 2009 al Settembre 2017, Boko Haram abbia ucciso 2259 insegnanti e distrutto quasi 14000 istituti scolastici. Gli attacchi sono stati perpetrati principalmente nella zona Nord-Est del Paese¹⁰.

Pena di morte

L'ordinamento nigeriano commina la pena capitale per alcuni tipi di reati considerati gravi, inclusi la rapina a mano armata, l'omicidio, la violenza sessuale ed il 'terrorismo federale'. Ogni Stato ha previsioni peculiari, tant'è che nei dodici Stati in cui si applica la legge della Shar'ia la pena di morte viene prevista anche per reati di adulterio, incesto ed apostasia. La Nigeria ha mantenuto una moratoria di fatto tra il 2006 ed il 2013, ma le esecuzioni sono riprese successivamente. Più di recente, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ha emesso un'ingiunzione affinché la Nigeria limitasse l'utilizzo della pena capitale. Ancorché non vincolante per il governo nazionale, l'esecutivo si è impegnato a rispettare l'ingiunzione e ad aprire il dialogo sulla questione. Ad oggi le condanne vengono ancora regolarmente eseguite¹¹. Nel giugno 2009 il Ministero della Giustizia nigeriano ha istituito un Comitato Nazionale contro la tortura (NCAT). Secondo Amnesty International la mancanza di indipendenza giuridica ed operativa insieme alla limitatezza di finanziamenti ha impedito all'organismo NCAT di svolgere efficacemente il proprio lavoro¹². L'Administration of Criminal Justice Act (ACJA) del 2015 stabilisce che il benessere di un sospettato deve essere garantito durante la detenzione, vietando la tortura, gli atti crudeli disumani e degradanti da parte delle forze dell'ordine. Le previsioni normative dispongono altresì che un detenuto non debba essere ammanettato, legato o sottoposto a restrizione [fisica] tranne nelle ipotesi di pericolo di violenza o tentativo di fuga, oppure quando tali restrizioni si rendano necessarie per la sicurezza dell'indagato/imputato. USDOS specifica che tale disposizione normativa non prevede sanzioni per i trasgressori. Nel luglio 2019 solamente 13 stati su 36 stati hanno adottato una legislazione interna conforme alle disposizioni federali dell'ACJA (Akwa Ibom, Anambra, Cross River, Delta, Ekiti, Enugu, Kaduna, Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, e Rivers State)¹³. Nel dicembre 2017, il Presidente Buhari ha firmato un provvedimento normativo, l'Anti Torture Act che definisce e criminalizza la tortura prevedendo altresì disposizioni a favore delle vittime di tortura ai fini della richiesta di un risarcimento¹⁴. Prima di questa disposizione normativa la Nigeria era priva di uno strumento legislativo deputato a perseguire e punire tali comportamenti, nonostante la firma nel 1988 e successiva ratifica nel 2001, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nel mese di agosto 2019 il governo federale ha adottato la riforma delle prigioni e rinominato il sistema penitenziario nigeriano Nigerian Prison Services in Nigerian Correctional Services (NCS)¹⁵.

Condizioni delle carceri

Il rapporto del Dipartimento di Stato americano (USDOS) dell'11 marzo 2020 riporta come le condizioni dei centri di detenzione in Nigeria rimangono difficili e pericolose per la stessa vita dei detenuti (sovraffollamento, cure mediche inadeguate, carenza di acqua e cibo ed altri abusi, alcuni dei quali hanno portato alla morte di detenuti)¹⁶. Secondo il rapporto World Prison Brief la totale capienza del sistema penitenziario (per un totale di 240 istituti) si aggira intorno a 50.153 detenuti. Nel mese di luglio 2019 si registravano 7.995 presenze (di cui 1 489 donne detenute) ed a marzo 2020, invece, il numero risulta essere di 74.123 detenuti, circa 70% dei quali in attesa di giudizio oppure in stato di

⁹ Ibid. Pag. 47

¹⁰ Ibid. Pag. 47

¹¹ Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT Country Information Report – Nigeria, 9 marzo 2018, url

¹² Constitution of the Federal Republic of Nigeria, Act No. 24, 5 maggio 1999, url

¹³ Amnesty International, Nigeria: Children and women face sexual violence in Borno prisons, 24 aprile 2019, url

¹⁴ USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019, Nigeria, 11 marzo 2020, p. 5, url

¹⁵ USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019, Nigeria, 11 marzo 2020, url

¹⁶ USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019, Nigeria, 11 marzo 2020, url

detenzione preventiva¹⁷. USDOS rimarca come le autorità nigeriane permettono a volte, specialmente nelle aree rurali, la detenzione di uomini, donne e bambini senza distinzione di alloggi. La maggior parte delle strutture penitenziarie sono datate (costruite circa 70-80 anni fa), ed all'interno delle stesse mancano i servizi basilari (acqua potabile, sistemi fognari inadeguati). Questo comporta un sovraffollamento severo caratterizzato da condizioni insalubri. In merito ai servizi sanitari, come riferito dal sopraccitato rapporto americano, le strutture carcerarie sono spesso anguste e scarsamente ventilate presentando carenze croniche di forniture mediche. L'inadeguatezza delle cure mediche all'interno delle strutture ha causato la morte di molti prigionieri per malattie curabili, come l'HIV / AIDS, la malaria e la tubercolosi. Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, le guardie ed i funzionari penitenziari pretendono denaro dai detenuti in cambio di cibo, del trasporto in tribunale per udienze e/o liberazione dalla prigione. Le detenute in alcuni casi hanno riferito di essere state minacciate con lo stupro. Solo i prigionieri in possesso di risorse economiche, oppure coloro i quali ottengono tali risorse tramite il sostegno dalle loro famiglie, ricevono cibo a sufficienza. I funzionari della prigione rubano abitualmente i soldi forniti per il cibo dei prigionieri. I detenuti indigenti si affidano spesso alle regalie dispensate da altri prigionieri per sopravvivere. I funzionari delle carceri, la polizia e il personale delle forze di sicurezza hanno spesso negato ai detenuti cibo e cure mediche per punirli e/o per estorcere denaro¹⁸. Le strutture carcerarie sono sprovviste di spazi dedicati alle donne in stato gravidanza o delle neomamme in allattamento. Sebbene la legge proibisca la detenzione di bambini, i minori - molti dei quali nati in prigione - vivono nelle carceri. Sempre secondo lo stesso rapporto del Dipartimento di Stato americano diverse prigioni militari continuano a funzionare, tra cui la caserma di Giwa a Maiduguri (Giwa Barracks facility), nello stato del Borno¹⁹. Sebbene le condizioni nella struttura di detenzione della Caserma di Giwa siano leggermente migliorate, ai detenuti è stato negato il giusto processo e sono stati sottoposti a detenzione arbitraria e indefinita in condizioni particolarmente difficili per la stessa sopravvivenza. Il governo ha continuato ad arrestare e detenere per periodi prolungati, donne e bambini presumibilmente associati a Boko Haram e ISIS-WA, tra cui donne e/o ragazze vittime di matrimoni forzati o sessualmente sfruttate dagli insorti²⁰.

Altre gravi violazioni dei diritti umani

Altre importanti questioni relative ai diritti umani che interessano il Paese sono: la violazione dei diritti alla privacy dei cittadini; la sostanziale interferenza con i diritti di assemblea pacifica e della libertà di associazione, in particolare per le persone LGBTI; il respingimento dei rifugiati; l'impunità in relazione alla violenza contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili (sebbene dal 2015 la pratica sia stata bandita a livello federale (VAPP) risulta ancora praticata, specie nel sud della Nigeria); la tratta di persone, incluso lo sfruttamento sessuale e l'abuso da parte di funzionari della sicurezza; la criminalizzazione dello status e della condotta sessuale tra persone dello stesso sesso basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere²¹.

Sette e Confraternite

A partire da una riforma del 1976, le istituzioni di governo e i sovrani tradizionali fanno parte della stessa struttura amministrativa dispiegata a livello locale. Pertanto, questi ruoli hanno un ruolo istituzionale che va oltre la legittimità derivata dalle tradizioni di una comunità²².

Ci sono quattro sovrani tradizionali principali in Nigeria: Il Sultano di Sokoto, l'Emiro di Kano, l'Oba del Benin e l'Oni di Ife. Essi hanno un potere e un'autorità considerevoli sulle loro comunità tanto da venire regolarmente consultati per la risoluzione dei conflitti. Nel sud, i capi tradizionali possono agire come arbitri e mediatori nei conflitti su eredità, matrimonio e controversie sulla terra, ma sembrano non intervenire nelle controversie penali. Secondo il rapporto dell'OFPPRA, le persone si rivolgono a tali figure principalmente nelle aree in cui lo stato nigeriano è più assente, come nelle aree

¹⁷ WPB - World Prison Brief, Nigeria, url

¹⁸ USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019, Nigeria, 11/3/2020, p.8

¹⁹ USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019, Nigeria, 11 marzo 2020, url

²⁰ USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019, Nigeria, 11 marzo 2020, url

²¹ Freedom House, Nigeria Country Report, 2019, url

²² Harneit-Sievers, A., Constructions of Belonging, 2006, p. 174, url

minacciate da Boko Haram. Viene riportato un certo declino dell'influenza dei capi tradizionali, in particolare nel nord, dove i movimenti salafiti cercano di destabilizzare le autorità tradizionali²³.

Secondo un articolo del Guardian del 2017, nel anni '90 si è verificato un boom del cultismo in Nigeria, e si pensa che possano esistere oltre 50 gruppi di culti, tra i quali quello dei Back Axe e degli Ogboni²⁴. Come riportato dal Prof. David Pratten, della University of Oxford, 'malgrado esistano leggi molto chiare e conosciute che vietano l'appartenenza a culti segreti, leggi a livello statale che riportano elenchi di organizzazioni dichiarate illegali e campagne concertate che si prefiggono di tenere i culti fuori dai campus universitari, è evidente che questi sono un problema oggi così come lo sono sempre stati. Mano a mano che sono cresciuti, la loro reputazione è andata rapidamente peggiorando, e sebbene vengano chiamati "culti" sono diventati delle bande, (...) in cui esiste una spirale di violenza legata alle faide e alle vendette dei culti, e tra le quali avvengono assassini e risse, (...) in cui i giuramenti di segretezza vengono fatti rispettare molto seriamente e, una volta superata l'iniziazione, che di solito comporta un pestaggio violento (e numerose sono anche le segnalazioni di stupri), e' molto difficile che se ne riesca ad uscire²⁵.

Movimenti separatisti – IPOB

L'IPOB aspira alla creazione di uno Stato del Biafra indipendente. Quanto ai riferimenti religiosi, l'ideologia dell'IPOB affonda le sue fondamenta nel sistema di valori cristiani, dal momento che il cristianesimo è la religione predominante tra la popolazione Igbo. Il movimento sembra prediligere un approccio non violento, aspirando a realizzare la secessione del Biafra attraverso lo strumento del referendum. Tuttavia LIFOS²⁶ l'Unità COI dell'Agenzia svedese per la migrazione (Migrationsverket) osserva che: "L'IPOB ha fatto occasionalmente ricorso alla retorica violenta, non da ultimo attraverso le trasmissioni di radio Biafra. Inoltre, durante manifestazioni dell'IPOB sono stati segnalati scontri tra le forze di sicurezza e gli attivisti, alcuni dei quali con vittime da entrambe le parti. Ciononostante sembra che il movimento abbia aspirato a un approccio non violento, con l'attuazione di una secessione mediante referendum [...]".

Secondo quanto riferito da EASO²⁷: "l'IPOB è nato dal MASSOB nel 2014. Oggi il movimento è più attivo del MASSOB. Nonostante le azioni dell'IPOB siano state in gran parte non violente, nel settembre 2017 è stato vietato dal governo nigeriano come organizzazione terroristica. Le autorità nigeriane tendono a rispondere agli incontri e alle manifestazioni del MASSOB e dell'IPOB nello stesso modo, anche attraverso arresti arbitrari, esecuzioni extragiudiziali, ecc. Gli scontri tra le forze di sicurezza e l'IPOB si svolgono prevalentemente ad Anambra, Abia, Rivers, Imo e Delta. Gli incidenti violenti si verificarono principalmente durante gli incontri, in particolare in occasione della Giornata del Biafra (23 o 30 maggio, a seconda delle diverse fazioni). In un particolare incidente, avvenuto durante le celebrazioni del Giorno della Memoria del Biafra, il 30 maggio 2016, le forze di sicurezza di Onitsha hanno fatto irruzione nelle case la notte prima dell'evento, sparando su una folla di circa 1.000 persone, uccidendo "almeno" 60 persone. Nel raduno del 23 maggio 2018 nello stato di Rivers, più di 100 manifestanti di una fazione del MASSOB sono stati arrestati dalle forze di sicurezza. Sulla base del divieto dell'IPOB dal 2017, tutte le sue attività sono state dichiarate illegali e possono portare ad arresti e procedimenti giudiziari. Diversi membri dell'IPOB sono stati accusati di tradimento, punibile con la pena di morte. Il governo ha riferito di aver dispiegato soldati sotto operazioni speciali nello Stato di Abia e nello Stato di Rivers per affrontare "l'agitazione violenta e il rapimento".

Le autorità federali nigeriane considerano l'attivismo dell'IPOB come una minaccia per la sicurezza nazionale. Da quando l'IPOB è stato bandito a partire da settembre 2017, tutte le attività del movimento sono state dichiarate illegali e chiunque venga trovato in possesso di volantini IPOB è passibile di arresto e di azione penale. Diversi membri²⁸ sono stati accusati di tradimento, punibile con la pena di

²³ OFPRA, Rapport de mission en République fédérale du Nigeria - du 9 au 21 septembre 2016, url

²⁴ AllAfrica Nigeria: worrisome, rising cases of street cultism, url

²⁵ EASO COI Meeting report, Nigeria Practical COOPERATION Meeting 12-13 June 2017 Rome, url

²⁶ Lifos – Centro per l'informazione e l'analisi dei paesi d'origine dell'Agenzia svedese per la migrazione (Migrationsverket), "Temarapport Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)", 2017, url

²⁷ EASO, Country Guidance Nigeria, Members of separatist movements and individuals perceived as supporting them, February 2019, url

²⁸ EASO, Country Guidance Nigeria, Members of separatist movements and individuals perceived as supporting them, February 2019, url

morte in Nigeria²⁹; Lifos³⁰, ritiene che "la vulnerabilità delle persone arrestate e sospettate di appartenere al gruppo IPOB potrebbe essere stato rafforzato a seguito della decisione del governo di classificare il movimento come "nuova organizzazione terroristica".

Secondo il report di Lifos³¹ l'Unità COI dell'Agenzia svedese per la migrazione (Migrationsverket), "l'IPOB, che secondo quanto riferito è composto principalmente da Igbo, ha sviluppato un sistema interno di struttura dei Coordinatori, e dei Capitoli di Stato, sotto la guida di Nnamdi Kanu. Viene anche segnalata un'unità di sicurezza chiamata Biafra Security Service. Nonostante le informazioni individuate sulla struttura interna dell'IPOB, sono pochi i fatti che rivelano l'effettiva funzione dell'organizzazione, ad esempio come le strutture operano e interagiscono. Le attività dell'IPOB hanno incluso la distribuzione di volantini, la sensibilizzazione tra la popolazione, incontri, marce e altri raduni (come incontri di preghiera). Le informazioni sul Paese d'origine indicano che il livello delle autorità federali di tolleranza per quanto riguarda l'IPOB è stato ridotto piuttosto drasticamente".

Tratta di esseri umani

Secondo i dati raccolti nel rapporto redatto dalla International Protection of Human Rights Legal Clinic del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre, la Nigeria è paese d'origine, transito e destinazione per le vittime di tratta. La povertà, le difficoltà economiche, le disuguaglianze di genere, le pratiche e credenze tradizionali, le politiche migratorie europee restrittive³² sono generalmente individuate tra le principali cause del fenomeno della tratta di esseri umani in Nigeria. Per quanto concerne generalmente la tratta verso l'Europa, il reclutamento delle vittime di nazionalità nigeriana avviene sia direttamente in Nigeria che negli Stati di transito, come la Libia.³³

Quanto specificamente alla tratta verso l'Italia, secondo i dati del Ministero dell'interno italiano, nel 2018 sono sbarcate in tale Stato 23.370 persone: di queste, 1.250 erano di origine nigeriana.³⁴ Nel 2017, su un totale di 119.310 persone sbarcate, 18.153 erano di origine nigeriana.³⁵ Sebbene il numero degli arrivi sulle coste italiane sia notevolmente diminuito negli ultimi anni (181.436 sbarchi nel 2016, 11.471 nel 2019),³⁶ il numero delle vittime di tratta non è direttamente proporzionale.³⁷ Infatti, nel 2016 le vittime di tratta inserite nei programmi di protezione in Italia sono state 1.172 (107 uomini, 954 donne e 111 minori),³⁸ mentre al luglio del 2019 esse risultano essere 1.660.³⁹

La tratta interna (ossia dalle zone rurali a quelle urbane della Nigeria) riguarda sia le donne, trafficate a scopo di servitù domestica e sfruttamento sessuale, che gli uomini e i minori.⁴⁰

Tratta a scopo di sfruttamento sessuale

Le minori nigeriane vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale provengono, generalmente, da contesti di povertà, bassa scolarizzazione e risultano essere sempre più giovani: per lo più ragazze tra i 15 ed i 18 anni, con una quota crescente di bambine tra i 13 ed i 14 anni. Queste ultime sono, spesso, costrette dalle consuetudini tradizionali che impongono alle primogenite orfane di madre il mantenimento del genitore vivente e dei fratelli minori.⁴¹

Quanto allo sfruttamento nei paesi di destinazione, e segnatamente in Italia, nonostante il calo degli sbarchi sulle coste europee registrato negli ultimi anni, rimane particolarmente alto il numero delle minori nigeriane vittime di tratta a scopo di sfruttamento della prostituzione. Nel 2018, secondo Save The

²⁹ Bright Chimeze, Benjamin Madubugwu, Chidiebere Onwudiwe et David Nwawuisi. Le chef de l'IPOB, Nnamdi Kanu, est également inculpé, mais du fait de sa disparition, son cas sera jugé séparément. Premium Times, Nigeria: Trial of Biafra Members Resumes Without Nnamdi Kanu, 20 March 2018, url

³⁰ Lifos – Centro per l'informazione e l'analisi dei paesi d'origine dell'Agenzia svedese per la migrazione (Migrationsverket), "Temarapport Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)", 2017, url

³¹ Lifos – Centro per l'informazione e l'analisi dei paesi d'origine dell'Agenzia svedese per la migrazione (Migrationsverket), "Temarapport Nigeria – Indigenous People of Biafra (IPOB)", 2017, url

³² Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 3.

³³ Osservatorio sui diritti, immigrazione e protezione internazionale. Progetto COI – Rapporto COI Nigeria 1 luglio 2020, url

³⁴ Ministero dell'Interno, Cruscotto statistico giornaliero al 31 dicembre 2018, ultimo accesso 15 maggio 2020, p. 7.

³⁵ Ministero dell'Interno, Cruscotto statistico giornaliero al 31 dicembre 2017, ultimo accesso 15 maggio 2020, p. 7.

³⁶ OIM, Flow Monitoring, ultimo accesso 15 maggio 2020.

³⁷ Save The Children, Piccoli schiavi invisibili 2019-Rapporto sui minori vittime di tratta e di grave sfruttamento, 2019, p. 20.

³⁸ Save the Children, Piccoli schiavi invisibili 2017-I minori stranieri vittima di tratta e sfruttamento in Italia, 2017, p. 7.

³⁹ Save The Children, I numeri della tratta e dello sfruttamento in Europa ed in Italia, 25 luglio 2019.

⁴⁰ Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 2.

⁴¹ Save The Children, Piccoli schiavi invisibili 2018, 2018, p. 20.

Children, le vittime nigeriane minorenni intercettate dalle unità di strada in Italia sono state 1.414, pari al 64% del totale (2.210), mentre nell'anno precedente erano 929, pari al 66% del totale (1.396).⁴² Secondo i dati raccolti da Save The Children, in Italia spesso i trafficanti utilizzano i centri di accoglienza, anche per minori, come luoghi di reclutamento⁴³ e continua, nel 2019, il fenomeno della prostituzione di minori nigeriane all'interno dei CAS.⁴⁴ A riguardo, risulta come molte giovani nigeriane, sebbene si dichiarino maggiorenni, siano in realtà minori che, nell'affermare la maggiore età, seguono le indicazioni dei trafficanti. In questo modo, infatti, le ragazze vengono collocate in strutture di accoglienza per adulti dove risulta più semplice contattare i trafficanti, che riusciranno con maggiore facilità a reinserirle nel circuito della tratta.⁴⁵

Sebbene non si disponga di dati ufficiali, lo sfruttamento sessuale da parte dei trafficanti riguarda anche i minori nigeriani.⁴⁶

Tratta delle donne

La tratta delle donne assume un'importanza centrale in Nigeria, non solo verso l'esterno, ma anche internamente.⁴⁷ La tratta interna spesso costituisce il primo passo verso la tratta internazionale.⁴⁸

Le donne nigeriane fanno parte di una delle cinque nazionalità extra-europee più a rischio di tratta verso l'UE. Sul totale delle donne nigeriane vittime di tratta registrate nell'UE nel 2017: il 72% risulta vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale; il 20% a scopo di sfruttamento lavorativo; e il restante 8% risulta sottoposto ad altre forme di sfruttamento.⁴⁹ Di tale totale, circa la metà si trova in Italia.⁵⁰ L'80% delle donne che arrivano in Italia dalla Nigeria, la maggior parte di età compresa tra i 13 ed i 24 anni, è considerata potenziale vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale dall'OIM.⁵¹

Per quanto riguarda l'età delle vittime di tratta, non potendo far fede sull'età dichiarata all'arrivo nei Paesi di destinazione dalle ragazze e donne nigeriane⁵² ci si deve riferire esclusivamente a ricerche fatte sul campo, per cui la maggior parte di coloro che arrivano in Europa ha un'età compresa tra i 17 e i 28 anni, con una maggioranza nella fascia 18-20.⁵³

Le donne nigeriane vittime di tratta spesso provengono da ambienti familiari caratterizzati da povertà,⁵⁴ violenza domestica e sessuale.⁵⁵ Dall'analisi di 60 verbali di audizioni effettuate in sede di Commissione territoriale di Roma per il riconoscimento della protezione internazionale tra il 2016 e il 2017, emerge come nel 61% dei casi la ragione dell'espatrio sia attribuibile al fenomeno della violenza di genere, inclusa la volontà di fuggire dal tentativo di matrimoni forzati.⁵⁶ I matrimoni forzati sono ancora diffusi sia nel nord che nel sud. In particolar modo, nel nord, negli Stati di: Damawa, Bauchi, Borni, Gombe, Jigawa, Kano, Katsnia, Kebi, Nasarawa, Niger, Sokoto, Yobe e Zamfara. Sono inoltre particolarmente diffusi nel gruppo etnico degli Hausa, di religione musulmana. Nel sud, tra gli Igbo, a maggioranza cristiani, i matrimoni forzati sono in forte decrescita, anche se rimane la pratica dei matrimoni con funzione riparatoria nei casi di gravidanze di adolescenti.⁵⁷

⁴² Save The Children, Piccoli schiavi invisibili 2019-Rapporto sui minori vittime di tratta e di grave sfruttamento, 2019, p. 20.

⁴³ Ibidem, p. 21.

⁴⁴ Ibidem, p. 25.

⁴⁵ OIM, Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organisation for migration, 2017, p. 10.

⁴⁶ Woman's Refugee Commission, Oltre un milione di ferite: la violenza sessuale contro uomini e ragazzi lungo la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia, marzo 2019, p. 40.

⁴⁷ US DOS, Trafficking in Persons, Nigeria, 2017, p. 306.

⁴⁸ IPPR, Beyond Borders, gennaio 2013, p. 24.

⁴⁹ OIM, Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organisation for migration, 2017, p. 4.

⁵⁰ Commissione europea, Data collection on trafficking in human beings in the EU-Final Report 2018, ultimo accesso 15 maggio 2020, p. 13.

⁵¹ OIM, Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organisation for migration, 2017, p. 9.

⁵² UNICRI, Trafficking of Nigerian Girls in Italy, aprile 2010, pp. 41-42.

⁵³ Rafaela Pascoal, Tesi di dottorato su diritto, immigrazione e minoranze, Università di Bologna, The situation of the Nigerian human trafficking victims and their children in Italy, 2012, p. 23.

⁵⁴ Women's Link Worldwide, Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices, 2015, p. 7.

⁵⁵ Human Rights Watch, You Pray for Death - Trafficking of Women and Girls in Nigeria, agosto 2019, p. 28.

⁵⁶ Actionaid-Be Free, Mondì Connessi, giugno 2018, p. 15.

⁵⁷ Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: Forced marriage among the Yoruba, Igbo, and Hausa-Fulani; prevalence, consequences for a woman or minor who refuses to participate in the marriage; availability of state protection, febbraio 2006.

Fenomeno della tratta in Edo State

Le prime donne arrivate in Europa, come vittime della tratta, negli anni ottanta del secolo passato provenivano da questo Stato. I rapporti tra l'Italia e l'Edo State, in realtà, risalgono a un periodo precedente agli anni ottanta nel corso del quale uomini italiani, giunti in tale Stato per motivi di lavoro, tornavano in Italia con mogli nigeriane. Le famiglie di queste ultime ritenevano fosse un vanto avere figlie (e figli) in Europa. Di conseguenza, le partenze sono rapidamente aumentate, permettendo ai trafficanti di sfruttare la situazione dando inizio alle prime forme di tratta.⁵⁸

Il reclutamento delle donne avviene principalmente a Benin City, capitale di Edo State, e nei villaggi della regione.⁵⁹ A partire dal 1990, Benin City è divenuta un polo di attrazione della criminalità organizzata⁶⁰ e molte donne si recano in questa città perché nota per la grande presenza di trafficanti disposti a organizzare il viaggio verso l'Europa.⁶¹

La povertà e la difficoltà nel trovare lavoro sono due fattori determinanti nella proliferazione della tratta all'interno della regione, come anche è rilevante la preferenza per i figli maschi e la difficoltà di accesso all'istruzione.⁶²

Le vittime della tratta, in questo Stato, sono spesso trafficate con il consenso dei familiari che, spingendo una figlia o una moglie verso l'Europa, sperano di poter ottenere un futuro sostegno economico tramite le rimesse.⁶³ Infatti in molte comunità e gruppi residenti nell'Edo State, l'eredità è trasmessa solo da padre in figlio; ciò comporta, in particolar modo nelle famiglie a basso reddito, che le donne siano costrette a cercare modi alternativi di sopravvivenza, tra cui la migrazione all'estero e il soggiogamento allo sfruttamento sessuale. La discriminazione delle donne in materia di diritti ereditari è una delle principali cause della tratta, mentre le rimesse inviate alle famiglie di Benin City sono un fattore che perpetua il traffico di esseri umani, aumentando la falsa percezione che la vita all'estero sia migliore di quella in Nigeria.⁶⁴

Si stima che l'85% delle donne nigeriane costrette a prostituirsi in Europa siano passate dall'Edo State, pur non risiedendovi abitualmente.⁶⁵

Tratta a scopo di sfruttamento sessuale

Le tipologie e le dimensioni delle organizzazioni criminali nigeriane che gestiscono la tratta delle donne a scopo di sfruttamento sessuale variano notevolmente, spesso in ragione della ricchezza del gruppo criminale e dei rapporti con gli agenti statali corrotti. I gruppi criminali nigeriani sono ben organizzati sia geograficamente che logisticamente e sono in grado di mobilitare un gran numero di risorse umane. Uno dei principali punti di forza è la loro presenza lungo la rotta del traffico.⁶⁶

Il tipico gruppo criminale nigeriano non è strutturato in modo gerarchico ma organizzato in cellule, composte da pochi membri, che svolgono compiti predefiniti: solitamente le donne (cd. madam o maman) reclutano e mantengono in stato di soggezione le vittime, mentre gli uomini hanno compiti di supporto.⁶⁷ Tali cellule operano nei vari paesi interessati dalla filiera criminale, occupandosi di una determinata "fase" della tratta.⁶⁸

Tra le altre organizzazioni criminali nigeriane che trafficano in esseri umani, in particolare donne, spiccano dei gruppi che traggono la propria origine da una degenerazione delle confraternite (cults) fondate nelle università della regione del Delta del Niger a partire dal 1950.⁶⁹ Più di recente, in particolare dalla fine degli anni novanta del secolo passato, tali confraternite hanno cominciato a infiltrarsi nel tessuto sociale, politico ed economico, anche con l'uso della violenza. Nel 2001, per evitare l'espansione di tali organizzazioni, il governo federale della Nigeria ha emanato il Secret cult and Secret

⁵⁸ EASO COI Meeting Report, Nigeria: practical cooperation meeting, giugno 2017, p. 85.

⁵⁹ EASO, Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali, ottobre 2015, p. 14.

⁶⁰ Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 3.

⁶¹ EASO COI meeting report, Nigeria: practical cooperation meeting, giugno 2017, pp. 85-86.

⁶² Tim S. Braimah, Sex trafficking in Edo State, Nigeria: Causes and Solutions, in Global Journal of Human Social Science, 2013, p. 7.

⁶³ Actionaid-Be Free, Mondì Connessi, giugno 2018, p. 15.

⁶⁴ Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 14.

⁶⁵ Annie Kelly, Trafficked to Turin: the Nigerian women forced to work as prostitutes in Italy, in The Guardian, agosto 2016.

⁶⁶ Europol, CRIMINAL NETWORKS INVOLVED IN THE TRAFFICKING AND EXPLOITATION OF UNDERAGE VICTIMS IN THE EUROPEAN UNION, ottobre 2018, p. 12.

⁶⁷ Ibidem, p. 13.

⁶⁸ Direzione investigativa antimafia, Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento, luglio-dicembre 2018, p. 513.

⁶⁹ Ibidem, p. 510.

Society Prohibition Bill, che ha introdotto il “reato costituzionale” di creazione o partecipazione a qualsiasi attività dei secret cults. Ciò nonostante, ancora oggi in Nigeria i cult e le confraternite sono molto presenti e ben radicate nel traffico di persone: oltre a BLACK AXE ed EIYE, attualmente si distinguono per l’uso di violenza la JUNIOR VIKINGS CONFRATERNITY (JVC), la SUPREME VIKINGS CONFRATERNITY (SVC) e la DEBAM, scissioniste della THE ETERNAL FRATERNAL ORDER OF THE LEGION CONSORTIUM. Ognuna di esse è dotata di elementi distintivi. Ne esistono anche al femminile: le più note e temibili sono le JEZEBEL e le PINK LADIES.⁷⁰ Acquisita ormai una vera e propria connotazione criminale, i cult hanno dimostrato sin da subito la capacità di fare affari con altre consorterie al di fuori della Nigeria, espandendosi all’estero, in quasi tutti i Paesi europei, in Italia, nel nord e nel sud America, in Giappone e in Sud Africa.⁷¹

L’organizzazione criminale in Nigeria

In Nigeria, l’organizzazione criminale che si occupa della tratta delle donne, vede tra i propri attori:

– adescatori: possono essere parenti o amici della vittima ma anche altre donne precedentemente sfruttate, pastori delle chiese o funzionari pubblici corrotti;⁷²

– madam o maman: svolge un ruolo fondamentale nella struttura organizzativa della rete di trafficanti. Essa è solitamente responsabile dello sfruttamento della vittima nei paesi di destinazione ma, nel contempo, seleziona le vittime in Nigeria e opera un controllo anche nei paesi di transito. Nei rituali di soggezione delle vittime al rito juju, viene indicato il nome della madam che così acquisisce la proprietà sulla donna sfruttata e che ha l’onere di garantire l’obbedienza della vittima agli ordini degli altri membri della rete. In molti casi le madam sono ex vittime di tratta.⁷³ La mobilità sociale delle madam passa attraverso lo sfruttamento delle altre donne;⁷⁴

– agenti statali corrotti: facilitano la circolazione delle vittime e garantiscono protezione ai trafficanti. In particolare, impediscono l’attività inquirente.⁷⁵

L’organizzazione criminale nei paesi di transito

Nel trasferimento delle vittime di tratta dalla Nigeria ai paesi di transito e successivamente verso l’Europa, assumono rilevanza altre figure appartenenti alla rete criminale. In particolare:

– boga (accompagnatore) o trolleyman o guideman: si occupano del trasferimento delle vittime nei paesi di transito. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di uomini nigeriani che non sono riusciti a giungere in Europa. Solitamente una madam residente in Europa o un brother del guideman (ossia un uomo che conosce il guideman, perché appartenente alla sua etnia o perché originario del suo stesso quartiere) lo contatta per chiedergli di recarsi in Nigeria e prelevare le vittime, al fine di trasportarle nei paesi di transito. In tale fase il guideman esegue sempre gli ordini della madam;⁷⁶

– boss: indica solitamente un uomo che controlla, per conto delle madam, le vittime di tratta nei paesi di transito del nord Africa;⁷⁷

– connection man: si occupa di facilitare il trasferimento delle vittime in Europa. I connection man alcune volte sono direttamente in contatto con le madam, altre volte non fanno parte in maniera strutturata della rete criminale ma sono trafficanti, contattati dal guideman o dal boss, per negoziare l’ingresso della vittima in Europa.⁷⁸

Inoltre, anche nei paesi di transito, agenti statali corrotti agevolano i trafficanti, garantendo loro protezione.⁷⁹

Si noti come, in particolare in Niger ed in Libia, le vittime di tratta sono detenute in cd. connection house e costrette – sotto il controllo della rete criminale – a prostituirsi per proseguire il viaggio. Va segnalato come l’organizzazione della tratta delle donne ai fini di sfruttamento sessuale abbia, negli ultimi anni, subito un’evoluzione. Risulta infatti come la criminalità nigeriana non riesca più ad agire in

⁷⁰ Ibidem, pp. 510-511.

⁷¹ Ibidem, p. 511.

⁷² Women’s Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 9.

⁷³ Ibidem.

⁷⁴ Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 14.

⁷⁵ Women’s Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 9.

⁷⁶ Ibidem, pp. 9-11.

⁷⁷ Ibidem, p. 9.

⁷⁸ Ibidem.

⁷⁹ Ibidem.

modo indisturbato sul territorio libico, dove gruppi armati che controllano porzioni di territorio mettono in atto proprie forme di sfruttamento. Le stesse madam non riescono più ad esercitare un controllo sul viaggio della vittima di tratta. Ciò comporta che, al confine con la Libia, le organizzazioni criminali nigeriane si trovino costrette a “cedere” le vittime di tratta a uomini libici, attraverso compravendite. Le vittime vengono così condotte in luoghi chiusi e controllati di smistamento dei migranti, dove rimangono segregate fino a quando la madam nigeriana, operante in Italia, non le compra, pagando il prezzo della loro “liberazione”. In questo modo si realizza una doppia soggezione alla madam della vittima di tratta: vincolata al pagamento del debito di viaggio e contemporaneamente al “prezzo” della sua liberazione dal luogo di segregazione.⁸⁰

L'organizzazione criminale in Italia

In Italia, la criminalità organizzata nigeriana può contare su diverse figure. In particolare:

– i controllers o luogotenenti: intercettano le vittime al momento dello sbarco e impartiscono loro le direttive da seguire al momento dell'identificazione e dell'ingresso nei centri di accoglienza. Spesso i controllers sono donne, a loro volta vittime di tratta, che prestano tale servizio in cambio di una decurtazione del proprio debito;⁸¹

– i sodali: smistano le vittime nei luoghi di prostituzione in Italia.⁸²

La criminalità organizzata nigeriana in Italia è emersa agli inizi degli anni '90 del secolo scorso in Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna e Campania. In particolare, l'area di Castel Volturno è da tempo espressione della coesistenza tra il clan dei Casalesi e la criminalità nigeriana.⁸³ La Direzione Investigativa Antimafia identificava nel 2019 tra i principali gruppi della criminalità organizzata nigeriana (c.d. cult) a connotazione mafiosa operanti sul territorio italiano: i THE SUPREME EIYE CONFRATERNITY, i BLACK AXE, i MAPHITE e i VIKINGS. Si tratta di cult che hanno avviato importanti sinergie con le mafie autoctone, diventando associazioni di stampo mafioso connotate dal vincolo associativo, dalla forza di intimidazione, dal controllo su parti del territorio e dalla realizzazione di profitti illeciti. Secondo quanto evidenziato dalla Direzione Investigativa Antimafia: “una parte dei proventi delle attività illegali resta in Italia, mentre gran parte dei ricavi viene inviata in Nigeria, dove le mafie locali reinvestono in attività illecite e per le spese connesse alla “filiera” dello sfruttamento sessuale.⁸⁴

Una precisa descrizione del ruolo che la madam svolge in Italia è fornita dalla Direzione Investigativa Antimafia che evidenzia come “la madam sia allo stesso tempo reclutatrice, organizzatrice, sfruttatrice, capo di unità operativa, punto di raccolta tra i diversi strati dell'organizzazione, cassiera ed investitrice dei proventi delle attività illecite”.⁸⁵

Reclutamento delle vittime

Il reclutamento delle vittime nigeriane di tratta a scopo di sfruttamento sessuale avviene (i) in patria, (ii) nei paesi di transito e (iii) in Italia.

Quanto al reclutamento in patria, ciò avviene di regola secondo quattro modalità.

Primo, può accadere che siano le donne stesse a cercare contatti con i trafficanti per poter arrivare in Europa: a Benin City, per esempio, ci sono due nightclub chiamati “Italia” e “Spagna” proprio perché in tali luoghi si possono incontrare persone in grado di organizzare il viaggio.⁸⁶

Secondo, le donne sono avvicinate per strada da reclutatori che le convincono con false promesse, principalmente concernenti opportunità di studio o lavoro in Europa,⁸⁷ e le mettono in contatto con le madam. In altri casi, la pressione esercitata dai trafficanti le convince a partire.⁸⁸

Terzo, una ricerca mostra che **29 donne su 40 sono reclutate da qualcuno che loro stesse o un membro della propria famiglia conoscevano bene**. Spesso il reclutamento avviene in luoghi familiari alla vittima (ad es. scuola, luogo di lavoro, casa) in quanto sono i familiari stessi a mettersi d'accordo

⁸⁰ Cooperativa Be Free, INTER/ROTTE: storie di tratta, percorsi di resistenza, aprile 2016, pp. 23-24.

⁸¹ Save The Children, Piccoli Schiavi Invisibili 2017, p. 66.

⁸² Ibidem.

⁸³ Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento, gennaio-giugno 2019, p. 454.

⁸⁴ Ibidem, pp. 454-455.

⁸⁵ Direzione Investigativa Antimafia, Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento, gennaio-giugno 2016, p. 191.

⁸⁶ Rafaela Pascoal, Tesi di dottorato su diritto, immigrazione e minoranze, Università di Bologna, The situation of Nigerian human trafficking victims' and their children in Italy, dicembre 2012, p. 6.

⁸⁷ BBC, Human Trafficking: the lives bought and sold, 28 luglio 2015.

⁸⁸ UNODC, Global Report on Trafficking in Persons, 2016, p. 60.

con i trafficanti.⁸⁹ Nel caso in cui la famiglia versi in una situazione di indigenza le donne sono sottoposte a una grande pressione affinché vadano in Europa e mandino regolarmente aiuti economici ai familiari in Nigeria.⁹⁰ Le condizioni di povertà e il basso livello di istruzione risultano, infatti, ulteriori fattori che aumentano la vulnerabilità delle donne,⁹¹ considerate le prime da sacrificare per il benessere della famiglia.⁹² Inoltre, la tratta risulta agevolata dalla pratica dei “matrimoni per denaro”, presente in particolare all’interno della tribù dei becheve nella zona settentrionale dello stato Cross River, in forza della quale donne e ragazze vengono vendute in matrimonio senza o contro il loro consenso a uomini più anziani, in cambio di cibo o per pagare un debito.⁹³

Quarto, il rapimento della vittima da parte dei trafficanti. Ciò avviene in particolare nelle zone rurali dell’Edo State e colpisce soprattutto le ragazze minorenni. In questi casi i trafficanti attendono che la minore si allontani dal paese (es. sia andata a lavorare nei campi) oppure vada al mercato o a scuola, per rapirla. Le minorenni vengono trasferite a Lagos o a Benin City, dove rimangono fino al termine dei preparativi del viaggio verso l’Europa.⁹⁴

Quando le donne iniziano il loro viaggio di migrazione volontariamente, il reclutamento può avvenire anche nei Paesi di transito. Qui, le donne sono soggette a molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui tortura, stupro, estorsione, lavoro forzato, sfruttamento sessuale.⁹⁵ In particolare:

–in Niger le donne nigeriane entrano nel Paese attraverso Zinder e Maradi e sono condotte ad Agadez in “case di collegamento” (connection houses), dove sono costrette a prostituirsi per proseguire il viaggio. Infatti, proprio ad Agadez esiste un insediamento nigeriano, composto da migranti ritornati dalla Libia o fermatisi lungo il percorso, parte dei quali sono contatti locali della rete del traffico di persone;⁹⁶

–in Libia le donne nigeriane sono detenute in “case di collegamento” (connection houses), dove vengono sfruttate sessualmente e violentate finanche da 20 uomini al giorno, senza utilizzo di metodi di contraccezione. Spesso rimangono incinte e sono costrette a pagare per aborti non sicuri.⁹⁷ Le madam sono presenti anche in Libia: come riportato dalle testimonianze raccolte da Human Rights Watch, nel paese, le donne vengono sottoposte al dominio delle madam che requisiscono tutti i loro averi, compresi i telefoni, costringendole alla prostituzione.⁹⁸

Rispetto al reclutamento in Italia, esempi recenti dell’operatività delle organizzazioni nigeriane sul territorio nazionale sono: l’indagine “Catacata-Norsemen” della Polizia di Stato del gennaio 2019 a Catania, culminata con l’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei membri di un’organizzazione, operante principalmente all’interno del CARA di Mineo (CT), composta da dieci cittadini nigeriani; l’indagine “Balanc” del gennaio 2019 dell’Arma dei Carabinieri, che ha portato all’arresto di quattro nigeriani, di cui due donne, e un italiano, parte di un consolidato sistema di sfruttamento sessuale di minorenni nigeriane avviato nelle città di Messina, Pozzallo (RG) e nelle Marche, a Fermo. Le giovani donne venivano fatte sbarcare a Messina e, con l’apporto del responsabile di un’associazione di volontariato deputata all’assistenza, venivano recuperate dal gruppo e avviate alla prostituzione.⁹⁹ Infine durante una visita effettuata nel 2018 dal GRETA all’interno di un CAS romano (zona Torre Angela), in cui trovano accoglienza donne nigeriane vittime di tratta, gli operatori hanno evidenziato come ogni mese scompaiano dal centro dalle due alle tre donne.¹⁰⁰

⁸⁹ IPPR, *Beyond Borders*, gennaio 2013, p. 39.

⁹⁰ Women’s Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls*, giugno 2015, p. 10.

⁹¹ Human Rights Watch, *You Pray for Death -Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, agosto 2019, p. 27-28.

⁹² Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 15.

⁹³ Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 16 aprile 2019, p. 5.

⁹⁴ Women’s Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 11.

⁹⁵ Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 16 aprile 2019, p. 2.

⁹⁶ Cooperativa Be Free, *INTER/ROTTE: storie di tratta, percorsi di resistenza*, aprile 2016, pp.20-21.

⁹⁷ Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, 16 aprile 2019, p. 4.

⁹⁸ Human Rights Watch, *You Pray for Death -Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, agosto 2019, p. 36.

⁹⁹ Direzione Investigativa Antimafia, *Relazione del Ministero dell’Interno al Parlamento*, gennaio-giugno 2019, p. 456.

¹⁰⁰ GRETA, *Report concerning the implementation of the Council of Europe Convention on action against trafficking in human beings by Italy*, 25 gennaio 2019, p. 39.

Il debito

Il sistema nigeriano della tratta a scopo di sfruttamento sessuale si fonda sulla schiavitù da debito (debt bondage) che obbliga le vittime a sottostare a gravi forme di sfruttamento per poter saldare un debito in denaro molto alto in cambio della libertà.

Negli ultimi anni, l'ammontare del debito di viaggio da ripagare con la prostituzione o con il lavoro forzato si è leggermente abbassato: la forbice va dai 25.000 ai 60.000 euro. Secondo quanto affermato nel rapporto di Actionaid-Be Free del 2018: "l'abbassamento della cifra è dovuto sia alla diminuzione del prezzo delle prestazioni sessuali – che attualmente vanno da 10 a 15 euro –, sia al maggior numero di ragazze nigeriane presenti, sia infine alle modalità di viaggio, che negli anni passati avveniva per lo più in aereo e ora attraverso la rotta libica, con un rischio di morte più elevato".¹⁰¹

Le donne adulte hanno nella maggior parte dei casi una errata comprensione o nessuna informazione sull'entità del debito (spesso comunicato dai trafficanti in Libia e in euro, di cui molte non hanno una corretta percezione) e hanno delle aspettative di guadagno che non corrispondono alla realtà. Quando il debito è comunicato prima della partenza, i trafficanti riferiscono alle vittime che attraverso la prostituzione riusciranno a ripagare il debito in un breve periodo, dopo il quale saranno libere. Ciò, tuttavia, non corrisponde alla realtà perché le donne devono pagare ai trafficanti le spese di alloggio (con prezzi fuori mercato) e vitto.¹⁰² Inoltre, le vittime sono costrette a pagare il prezzo dell'utilizzo del luogo pubblico di meretricio, in gergo chiamato joint.¹⁰³

Il debito può aumentare nel caso di comportamenti "scorretti" delle vittime, quali gravidanze e/o aborti.¹⁰⁴

Se le donne si rifiutano di saldare il debito, sono spesso maltrattate e soggette a episodi di violenza.¹⁰⁵

Il debito è ridotto (e in alcuni casi dimezzato) quando le vittime di tratta convincono altre cinque donne a effettuare lo stesso viaggio.¹⁰⁶

Infine, nella maggior parte dei casi, al debito si accompagna il giuramento voodoo (juju)¹⁰⁷

Uso dei riti juju (voodoo)

I riti juju (voodoo) sono un misto di "medicina" tradizionale e magia nera, aventi carattere protettivo o (come nel caso della tratta) coercitivo.¹⁰⁸ Tale credenza è particolarmente diffusa nell'Edo State.¹⁰⁹

La peculiarità fondamentale dei riti juju, che consistono in giuramenti, è il loro carattere contrattuale, oltre al fatto che creano un controllo psicologico sulle vittime.¹¹⁰

Il rito juju avviene alla presenza di un native doctor, figura tradizionale di medico guaritore erborista, che viene utilizzato per soggiogare le ragazze alla volontà del trafficante. Secondo quanto affermato nel rapporto di Actionaid-Be Free del 2018: "il prete juju, dietro compenso e su richiesta del trafficante, in un santuario (shrine) fa giurare alla vittima che mai tradirà la persona che la sta <<aiutando>> a partire, pena la morte o la follia. La ragazza inoltre deve giurare di ripagare il debito. Per vincolare al pagamento e alla fedeltà, il native doctor si serve di alcune parti fisiologiche della ragazza – peli pubici o delle ascelle, unghie, sangue mestruale, ecc. – conservati negli shrine e usati come minaccia e dimostrazione di poterla raggiungere, ovunque ella si trovi".¹¹¹ Lo scopo del giuramento delle donne è, infatti, impedire alle vittime di rivelare l'identità dei trafficanti e garantire il saldo del debito contratto.¹¹²

¹⁰¹ Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 16.

¹⁰² OIM, *Human trafficking through the central Mediterranean route: data, stories and information collected by the international organisation for migration*, 2017, p. 26.

¹⁰³ Direzione investigativa antimafia, *Relazione del Ministero dell'Interno al Parlamento*, luglio-dicembre 2018, p. 514.

¹⁰⁴ Rafaela Pascoal, *Tesi di dottorato su diritto, immigrazione e minoranze*, Università di Bologna, *The situation of the Nigerian human trafficking victims and their children in Italy*, dicembre 2012, pp. 17-26.

¹⁰⁵ Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls*, 2015, p. 21.

¹⁰⁶ EASO COI Meeting Report, *Nigeria: practical cooperation meeting*, giugno 2017, p. 49.

¹⁰⁷ Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 18.

¹⁰⁸ EASO, *Nigeria: la tratta di donne a fini sessuali*, ottobre 2015, p. 26.

¹⁰⁹ DIS, *Protection of Victims of trafficking in Nigeria*, aprile 2008, p. 23.

¹¹⁰ US DOS, *Trafficking in Persons Report*, Nigeria, 2017, p. 307.

¹¹¹ Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 14.

¹¹² DIS, *Protection of victims of trafficking in Nigeria*, aprile 2008, pp. 22-23.

Le donne spesso ritengono che rompere il giuramento possa causare sfortuna, malattia, pazzia, morte propria o di un familiare.¹¹³ Si deve però osservare che tali riti vengono percepiti come oppressivi solo nel momento in cui la donna prova a rompere il patto.¹¹⁴

Il 9 marzo 2018 la massima autorità religiosa nell'ambito delle credenze voodoo, l'Oba di Benin City Ewure II (antica figura di re risalente ai tempi dell'impero del Benin e guida spirituale della popolazione di Edo State), ha officiato una cerimonia alla presenza di tutti i native doctor del Benin per revocare i giuramenti effettuati dalle vittime di tratta presenti e futuri. Infatti, dopo molteplici sollecitazioni da parte della NAPTIP, l'Oba ha annunciato che le donne sottoposte ai giuramenti juju devono considerarsi liberate e possono denunciare l'identità dei loro trafficanti, senza timore di alcun danno. Inoltre, l'Oba ha lanciato delle maledizioni contro tutti coloro che utilizzeranno il rito juju ai fini della tratta, perdonando coloro che l'hanno effettuato in passato.¹¹⁵

Il 23 maggio 2018, come conseguenza di tale editto, il governatore dello Stato di Edo, Godwin Obaseki, ha firmato una legge per il divieto, la prevenzione e la punizione del traffico di esseri umani.

Rispetto alle ripercussioni dell'editto dell'Oba sulle vittime di tratta, nel momento in cui la notizia è iniziata a circolare nella comunità nigeriana presente in Italia, si è rilevato un aumento di richieste di fuoriuscita dai circuiti dello sfruttamento, tanto che i servizi sociali non sono stati in grado di far fronte alle richieste di accoglienza. Infatti, nell'immediato, l'editto ha provocato panico tra le madam che, temendo le possibili ricadute delle maledizioni lanciate loro, hanno reagito cacciando le vittime di tratta dalle abitazioni e lasciandole in strada senza soldi né alloggio.¹¹⁶

Gli effetti dell'editto si sono rivelati poco durevoli. In alcuni casi le vittime, abbandonate a loro stesse senza mezzi di sostentamento, sono state costrette all'accattonaggio o hanno continuato a prostituirsi. Inoltre, rispetto alle conseguenze in Nigeria, sembra che i trafficanti abbiano cambiato zona di reclutamento, passando dall'Edo al Delta State.¹¹⁷

In Italia, invece, le organizzazioni criminali e le madam stanno convincendo le donne che quanto affermato nell'editto valga solo per chi ha effettuato il proprio giuramento a Benin City, non in altri Stati. Pertanto, vi è notizia della celebrazione di riti juju direttamente in Italia. Vi è, inoltre, il timore di una recrudescenza delle violenze fisiche, nel caso di un affievolirsi della soggezione psicologica, e il rischio del ricorso a nuovi mezzi di ricatto.¹¹⁸ A riguardo, un nuovo mezzo di coercizione messo in campo dalla madam è quello di minacciare di diffondere via internet dei video porno in cui hanno obbligato le ragazze ad essere riprese.¹¹⁹

Sfruttamento della prostituzione

Nel 2019, Human Rights Watch ha intervistato 40 donne nigeriane vittima di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, reclutate in Nigeria, trasportate in Libia e trasferite successivamente in Italia. In tutte le testimonianze emerge **come le donne siano state reclutate con l'inganno e costrette alla prostituzione attraverso violenze e minacce**. L'attività di meretricio, tanto in Nigeria quanto in Italia, è avvenuta in alberghi o per strada. Le donne intervistate hanno riferito di essere state costrette dalla madam ad avere rapporti sessuali con i clienti anche quando erano malate, con ciclo mestruale, in stato di gravidanza, subito dopo il parto o dopo aver subito aborti forzati. In alcuni casi, le madam hanno costretto le donne a mettere materiali (es. salviettine) in vagina per bloccare il sangue mestruale o il sanguinamento da aborti, in modo da avere comunque rapporti sessuali con i clienti.¹²⁰ Inoltre in quasi tutte le interviste le donne hanno affermato di essere state costrette ad avere rapporti sessuali non protetti.¹²¹

Con particolare riferimento all'Italia, si è registrato un cambiamento delle modalità di sfruttamento perpetrato dalle organizzazioni criminali. Infatti, non necessariamente le vittime sono sfruttate per strada (c.d. joint) ma sono – da tempo – emersi i luoghi del c.d. giro walk, ossia le fermate degli autobus o i parchi. Questi ultimi vengono preferiti dai trafficanti perché meno visibili e meno

¹¹³ UNICRI, *Trafficking of Nigerian Girls in Italy*, aprile 2010, pp. 38-69.

¹¹⁴ Jorgen Carling, *Trafficking in women from Nigeria to Europe*, luglio 2005.

¹¹⁵ NAPTIP, *Oba of Benin revokes oaths on victims of human trafficking, places curses on perpetrators and unrepentant juju priests*, 16 marzo 2018, reperibile su www.naptip.gov.ng/?p=1683.

¹¹⁶ Save The Children, *Piccoli schiavi invisibili 2019-Rapporto sui minori vittime di tratta e di grave sfruttamento*, p. 22.

¹¹⁷ *Ibidem*, p. 23.

¹¹⁸ Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 14.

¹¹⁹ Piam, Onlus Asti, *Considerazioni sull'effetto dell'editto dell'Oba di Benin City*, 4 aprile 2018.

¹²⁰ Human Rights Watch, *You Pray for Death -Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, agosto 2019, p. 34.

¹²¹ *Ibidem*, p. 38.

intercettabili dalle unità di strada. Inoltre, si registra un aumento dello sfruttamento “al chiuso” (c.d. indoor). Ad esempio, in Piemonte e in Campania si stanno sviluppando sempre più le connection houses, ovvero case chiuse in cui sono ammessi solo uomini africani ed in cui le ragazze affittano un posto letto attraverso i proventi della prostituzione. Infine, è frequente la prostituzione all'interno dei locali, in particolare bar e punti di ristoro della comunità nigeriana.¹²²

Il viaggio

Il viaggio, avente un costo compreso tra 25.000-60.000 euro,¹²³ è organizzato dalle madam e realizzato grazie a uomini (chiamati fratelli, trolleys o dagos) che accompagnano le vittime durante il tragitto.¹²⁴ Le rotte più utilizzate prevedono l'attraversamento della Nigeria in mini-bus (passando da Kano), il passaggio alla frontiera con il Niger in macchina, a piedi o in moto, l'arrivo ad Agadez (Nigeria), il passaggio attraverso il deserto del Sahara fino alle città libiche di Zuwarah, Sabha o Tripoli e l'attraversamento del Mar Mediterraneo verso l'Italia o verso Malta. Durante il viaggio via terra, le donne sono portate da una connection house (anche chiamati ghetti) ad un'altra e sono spesso violentate e obbligate a prostituirsi. Il viaggio può durare da alcuni mesi a qualche anno.¹²⁵

Oltre alla rotta che attraversa il Niger e la Libia per giungere in Italia o a Malta, altri itinerari per arrivare in Europa sono quelli che vedono come paesi di transito l'Algeria e il Marocco.¹²⁶

Per quanto riguarda i documenti, secondo l'EUROPOL le organizzazioni criminali falsificano documenti di viaggio, oppure fanno usare alle vittime documenti di viaggio di persone con una fisionomia simile o falsificano solo i visti.¹²⁷

Agenti di protezione

Livello federale: la NAPTIP

La NAPTIP (National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons) è un'agenzia anti-tratta dipendente dal Ministero federale della giustizia e operativa dal 2003, i cui scopi principali sono:

- prevenire la tratta di esseri umani e aumentare la consapevolezza delle possibili vittime;
- indagare e perseguire gli autori del reato di tratta di persone;
- organizzare il ritorno delle vittime e la loro reintegrazione nella società.

Secondi i dati della NAPTIP, nel 2017 sono state salvate 1.890 vittime, di cui il 23,7% uomini e ragazzi e il 75,3% donne e ragazze. La maggior parte delle vittime nigeriane proveniva dallo stato di Edo e, in misura minore, dagli stati del Delta e del Benue; 89 di esse provenivano da altri stati, principalmente dal Benin e dal Togo.¹²⁸

La NAPTIP incontra le seguenti difficoltà:

- **la corruzione che coinvolge funzionari del governo, magistrati¹²⁹ e polizia di frontiera.**¹³⁰ Tra il 2018 ed il 2019 è stato avviato un procedimento penale nei confronti di sette funzionari (appartenenti alla NAPTIP; alle forze di polizia nigeriane; al servizio di immigrazione nigeriano; al servizio penitenziario nigeriano) accusati di essere complici nella tratta di persone. Nessuno di essi è stato condannato;¹³¹

- **il sottofinanziamento dell'Agenzia.** Nel 2018 il budget previsto doveva essere di 4,3 miliardi di naira (11,91 milioni di dollari), con un aumento di 8,59 milioni di dollari rispetto al 2017. Tuttavia, al marzo del 2019, la reale entità dei finanziamenti conferiti all'Agenzia è pari a 2,6 miliardi di naira (7,2 milioni di dollari).¹³² Le problematiche principali collegate a tale carenza di risorse sono l'incapacità di svolgere un'adeguata azione di protezione delle vittime e la mancata presenza di funzionari della NAPTIP nelle zone rurali;¹³³

¹²² Save The Children, *Piccoli schiavi invisibili 2019-Rapporto sui minori vittime di tratta e di grave sfruttamento*, pp. 24-25.

¹²³ Actionaid-Be Free, *Mondi Connessi*, giugno 2018, p. 16.

¹²⁴ UNODC, *Transnational Organized Crime in the West African Region*, 2005, p. 27.

¹²⁵ EASO, *Nigeria Sex Trafficking of Women*, 2015, p. 33.

¹²⁶ Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 13.

¹²⁷ Europol, *Trafficking in Human Beings in the European Union*, 2011, pp. 10-11.

¹²⁸ NAPTIP, *2017 Data Analysis Final*, ultimo accesso 15 maggio 2020, pp. 17-21.

¹²⁹ US Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, *Trafficking in Persons Report*, 2019, p. 354.

¹³⁰ Human Rights Watch, *You Pray for Death -Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, agosto 2019, p. 30.

¹³¹ US Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, *Trafficking in Persons Report*, 2019, p. 354.

¹³² *Ibidem*, p. 355.

¹³³ *Ibidem*.

– la mancanza di coordinamento tra la NAPTIP e i dipartimenti governativi federali competenti per materia (Ministero delle donne e degli Affari sociali; Ministero del lavoro; Ministero dell'istruzione).¹³⁴ Inoltre risulta problematico il coordinamento tra il Servizio di immigrazione nigeriano e la NAPTIP, a causa dell'assenza di uffici dell'Agenzia nelle aree di confine.¹³⁵

Importante, infine, risulta la creazione della Joint Border Task Force, progetto avviato dal Regno Unito nel 2015 in collaborazione con la NAPTIP, per rafforzare la fiducia tra le forze di polizia dei due Stati, creare un ambiente favorevole per le indagini congiunte¹³⁶ e formare i magistrati nigeriani.¹³⁷ Il progetto prevede, inoltre, una Task Force congiunta presso i posti di frontiera, attualmente composta da una squadra anti-tratta composta da 19 agenti (circa il 10% del totale delle squadre investigative della NAPTIP) e da tre avvocati. Secondo il Relatore speciale sulla tratta delle NU, tale Task Force rappresenta un esempio efficace di cooperazione internazionale tra Regno Unito e Nigeria nella lotta contro la tratta di persone.¹³⁸

Livello statale: politiche anti-tratta dell'Edo State

L'Edo State, principale zona di provenienza delle vittime nigeriane di tratta, è impegnato nel contrasto del fenomeno attraverso politiche di prevenzione e repressione.

Nel 2017 è stata istituita, dal governo statale, la Task Force dell'Edo State contro la tratta di esseri umani (ETAHT), che ha tra i suoi scopi principali:¹³⁹

- contrastare la tratta di esseri umani;
- contribuire al reinserimento delle vittime di tratta;
- lavorare in collaborazione con gli altri enti e agenzie coinvolte nel contrasto alla tratta.

Nel 2018, l'Edo State ha destinato 242 milioni di naira (670.360 dollari) all'ETAHT.¹⁴⁰

Secondo i dati dell'ETAHT, tra il novembre del 2017 ed il maggio del 2019 è stata fornita assistenza a 4676 persone vittime di tratta e rimpatriate nell'Edo State, di cui 592 hanno usufruito di corsi professionali. Si sono avviate 58 indagini nei confronti di presunti trafficanti di esseri umani; 25 persone sono state condannate. Inoltre, al dicembre del 2018, sono stati spesi 90 milioni di naira in contributi alle vittime di tratta.¹⁴¹

Secondo le NU, il principale problema concernente il funzionamento dell'ETAHT risulta essere il mancato coordinamento con la NAPTIP.¹⁴²

Il 23 maggio 2018, come conseguenza dell'editto dell'Oba,¹⁴³ il governatore dello stato di Edo, Godwin Obaseki, ha firmato una legge per il divieto, la prevenzione e la punizione del traffico di esseri umani. In particolare, tale legislazione punisce la tratta di persone allo scopo di sfruttamento sessuale, lavorativo, di rimozione degli organi e l'impiego di minori di età inferiore ai 12 anni come domestici.¹⁴⁴ Scopo di tale legge è fornire un quadro giuridico efficace e completo per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e dei reati correlati nell'Edo State, facilitando la cooperazione locale, nazionale e internazionale.¹⁴⁵

Livello statale: politiche anti-tratta in altri Stati

Seguendo l'esempio dell'Edo State, sono state istituite Task Force per il contrasto della tratta negli stati di Ondo, Delta ed Ekiti, con il sostegno di UNODOC.¹⁴⁶

¹³⁴ Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 7.

¹³⁵ Ibidem.

¹³⁶ Ibidem, p. 13.

¹³⁷ Ibidem, p. 15.

¹³⁸ Ibidem.

¹³⁹ Edo State, Edo State Task Force Against Human Trafficking (About), ultimo accesso 15 maggio 2020.

¹⁴⁰ US Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons, Trafficking in Persons Report, 2019, p. 355.

¹⁴¹ Edo State, Edo State Task Force Against Human Trafficking (Impact), ultimo accesso 15 maggio 2020.

¹⁴² Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 13; Human Rights Watch, You Pray for Death -Trafficking of Women and Girls in Nigeria, agosto 2019, pp. 76-77.

¹⁴³ Per maggiori informazioni sull'editto dell'Oba, v. par. 6.5.4.

¹⁴⁴ Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 7.

¹⁴⁵ Alemma-Ozioruva Aliu, Obaseki okays Edo State trafficking prohibition law, in The Guardian Nigeria, 24 maggio 2018.

¹⁴⁶ UNODC, Nigeria heeds global call, sets up State Task Force against human trafficking, ultimo accesso 15 maggio 2020.

Organizzazioni non governative

Un gran numero di ONG assiste le vittime di tratta e conduce campagne di sensibilizzazione. Tra le più rilevanti (impegnate esclusivamente sulla tratta delle donne) si segnalano: African Women Empowerment Guild, Committee for Support of the Dignity of Women, Girls Power Initiative, Idia Renaissance, International Reproductive Rights Research Action Group e National Council of Women Society.¹⁴⁷ Molte di queste ONG hanno sede a Benin City. In particolare, l'associazione Idia Renaissance fornisce a Benin City programmi di formazione professionale alle vittime di tratta e assistenza sanitaria. Inoltre, tale ONG mette in campo azioni di prevenzione e sensibilizzazione attraverso il confronto tra coloro che vorrebbero intraprendere il percorso migratorio e le vittime di tratta.¹⁴⁸

Le maggiori problematiche riscontrate dalle ONG che si occupano del contrasto alla tratta in Nigeria riguardano una carenza strutturale di finanziamenti da parte del governo, e un eccessivo affidamento della NAPTIP ai servizi delle ONG riguardanti il reinserimento delle vittime di tratta.¹⁴⁹

Indagini, azioni penali e accesso alla giustizia

Dal 2004 al 2018, 362 persone sono state condannate in Nigeria per tratta di esseri umani. Considerata l'entità del fenomeno, il Relatore speciale delle NU evidenzia come la fase della repressione della tratta necessiti di un irrobustimento. I principali problemi riscontrati dal Relatore speciale riguardano:¹⁵⁰

- la corruzione e relativa impunità;
- l'assenza di competenze specifiche sul tema da parte di forze dell'ordine, pubblici ministeri e magistrati;
- i tempi, eccessivamente lunghi, dei procedimenti giudiziari;
- la mancanza di coordinamento tra NAPTIP, pubblici ministeri e consulenti in fase di indagine;
- il fatto che le indagini si basino quasi esclusivamente sulla testimonianza della vittima, causando l'archiviazione di casi per la mancanza di prove e la pressione dei familiari al ritiro della denuncia da parte della vittima;
- la mancanza di dati certi sull'entità dei risarcimenti erogati alle vittime di tratta all'esito dei procedimenti giudiziari;
- la considerazione da parte delle autorità nigeriane della sola tratta ai fini di sfruttamento della prostituzione, trascurando le altre forme di tratta. Inoltre, spesso non si considerano vittime di tratta coloro che hanno iniziato la migrazione volontariamente e sono stati soggetti a sfruttamento nei Paesi di transito o destinazione.

Re-trafficking

Uno dei maggiori rischi per le vittime di tratta fuoriuscite dal circuito dello sfruttamento è quello del c.d. re-trafficking.

Secondo l'OIM,¹⁵¹ il Relatore speciale sulla tratta di persone delle NU,¹⁵² il GRETA¹⁵³ e la Commissione europea,¹⁵⁴ per re-trafficking deve intendersi la situazione in cui una persona, fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento, vi risulti nuovamente assoggettata (i) una volta tornata presso il paese di origine, (ii) nei paesi di transito o (iii) nei paesi di destinazione.

In Nigeria risulta elevato il rischio di re-trafficking in particolare per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento della prostituzione. Ciò è causato da diversi fattori:

- lo stretto rapporto spesso esistente tra i trafficanti e la famiglia della vittima, che aumenta il rischio per quest'ultima di essere ri-trafficata;¹⁵⁵

¹⁴⁷ EASO, Nigeria-La Tratta di donne a fini sessuali, ottobre 2015, pp. 43-45.

¹⁴⁸ Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, p. 12.

¹⁴⁹ Human Rights Watch, You Pray for Death -Trafficking of Women and Girls in Nigeria, agosto 2019, p. 75.

¹⁵⁰ Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 16 aprile 2019, pp. 12-13.

¹⁵¹ OIM, The causes and consequences of re-trafficking, 2010, p. 17.

¹⁵² Consiglio dei diritti umani delle NU, Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children. Mission to Italy, 1 aprile 2014, p. 15.

¹⁵³ GRETA, Report on Italy, 30 gennaio 2017, p. 19.

¹⁵⁴ Commissione europea, Study on prevention initiatives on trafficking in human beings: final report, 2015, p. 63.

¹⁵⁵ Cherti M.e al., Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK, in IPPR, gennaio 2013, p. 9.

- ***l'esclusione sociale che subiscono le vittime di tratta una volta ritornate nella propria comunità, stigmatizzate per aver svolto attività di prostituzione e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili;***¹⁵⁶
- *la soggezione al rito juju, che consente ai trafficanti di mantenere il controllo sulla vittima anche una volta ritornata nel paese d'origine;*¹⁵⁷
- ***l'insufficienza di alloggi per le vittime di tratta predisposti dalla NAPTIP e dalle ONG in Nigeria;***¹⁵⁸
- ***le condizioni economiche delle vittime di tratta che, una volta fuoriuscite dai circuiti dello sfruttamento, si trovano in una situazione di estrema povertà. In questi casi il rischio di re-trafficking è più elevato quando le vittime non hanno finito di pagare il debito con i trafficanti, anche a causa delle minacce che questi ultimi rivolgono alla vittima ed ai suoi familiari;***¹⁵⁹
- ***i pericoli connessi ai rimpatri. La complessa articolazione della rete criminale che si occupa della tratta di esseri umani consente ai trafficanti, presenti in Europa, di avvertire i sodali in Nigeria del rimpatrio della vittima. In particolare, l'organizzazione Women's Consortium of Nigeria (WOCON) riferisce di casi in cui i trafficanti attendono le vittime rimpatriate direttamente all'aeroporto.***¹⁶⁰

Problematico è, inoltre, il tema legato alla volontà o alla percezione della volontà delle vittime di tratta di ritornare in Europa, anche se ciò implichi rientrare nel circuito dello sfruttamento. Infatti, ***la mancanza di sostegno economico e l'isolamento che subiscono le vittime ritornate presso le proprie comunità comporta che il tentativo di una nuova migrazione sia, per molte, una scelta forzata.***¹⁶¹

Situazione della sicurezza

In generale la situazione di sicurezza della Nigeria è largamente rappresentata da una serie di conflitti di lunga data presenti all'interno del paese. Nello specifico si fa riferimento al conflitto di Boko Haram nella zona Nord-Est, il conflitto tra agricoltori e pastori nella zona Centro-Nord, conflitto relativo al petrolio nel Delta del Niger nonché agli episodi di violenza presenti nello stato di Zamfara nella parte Nord-Ovest del paese. Oltre a questi conflitti, sono anche presenti delle situazioni di violenza nello stato di Kaduna nonché una diatriba relativa alla zona del Biafra. Secondo quanto riportato da EASO, ***Nigeria: Orientamenti per paese*** https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Nigeria_2019_IT.pdf: ***“Mentre nel nord-est del Paese i problemi maggiori di sicurezza sono causati dalla presenza di Boko Haram, nel Delta del Niger, composto da Ondo, Edo, Delta, Bayelsa, Rivers, Imo, Abia, Akwa Ibom and Cross River operano diversi gruppi di militanti. I loro affiliati chiedono un miglioramento delle condizioni nella regione e protestano contro il degrado ambientale dovuto allo sfruttamento del petrolio. Attualmente, il gruppo più attivo è quello dei Niger Delta Avengers (NDA). In precedenza e soprattutto nel periodo 2006-2009, era particolarmente attivo il Movement for the Emancipation of the Niger Delta (MEND, Movimento per l'emancipazione del Delta del Niger). Sebbene il MEND e l'NDA abbiano perpetrato atti violenti, questi comportano generalmente azioni mirate contro le infrastrutture e non recano danni alle persone. Pertanto, nel contesto del Delta del Niger, i gruppi armati sono raramente considerati responsabili della persecuzione o del danno grave. □ Nel sud-est della Nigeria sono presenti diversi gruppi separatisti, tra i quali i due principali gruppi sono attualmente il Movement for the Actualization of the Sovereign State of Biafra (MASSOB, Movimento per l'attualizzazione dello Stato sovrano del Biafra) e l'Indigenous People of Biafra (IPOB, Popolazione indigena del Biafra). Entrambe le organizzazioni sono impegnate principalmente in attività di sensibilizzazione, marce e altri incontri non violenti. Le attività del MASSOB e dell'IPOB non comportano finora atti di persecuzione o danno grave e, in generale, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 6 DQ”.***

SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO “STATUS” DI RIFUGIATO E LA

¹⁵⁶ Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 22.

¹⁵⁷ *Ibidem*, p. 25.

¹⁵⁸ *Ibidem*, p. 26.

¹⁵⁹ *Ibidem*, pp. 26-27.

¹⁶⁰ *Ibidem*, pp. 24-25.

¹⁶¹ *Ibidem*, p. 27.

VALUTAZIONE DI CREDIBILITA' DELLA RICORRENTE

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché dal D.Lgs n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere **e)** ed **f)** dell'**art. 2** e dell'**art.11 del D.lgs. n. 251/2007** (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa (SS.UU. n.19393/09 e Cassaz., n.10686/2012), lo status di “**rifugiato**” è riconosciuto “*al cittadino straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese*”

I **responsabili della persecuzione**, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'**art.5 del D.lgs n.251/2007**, “*a) lo Stato, b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere a) e b) , comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6 comma, contro persecuzioni o danni gravi*”.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Giova premettere che, dopo la prima audizione, la Commissione Territoriale, ritenendo l'emersione di elementi significativi riconducibili al fenomeno della tratta, ha disposto una seconda audizione, in attesa del referral dell'ente antitratta. All'esito della seconda audizione, ha poi respinto la domanda ritenendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Tribunale, ritenuto necessario disporre una nuova audizione della ricorrente, al fine di rendere chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese innanzi alla Commissione, ha invitato la ricorrente ad esporre le ragioni per le quali ha abbandonato il Paese d'origine.

Ebbene, all'esito dell'istruttoria espletata è emerso che è stata vittima di tratta.

La ricorrente ha raccontato la sua vicenda personale in modo coerente, come ritenuto anche dalla Commissione Territoriale, anche alla luce di quanto emerso dalla relazione resa dall'ente anti-tratta, in merito alle modalità di reclutamento, al percorso migratorio caratterizzato dal passaggio in Libia, con evidenti finalità di sfruttamento sessuale.

Il viaggio della ricorrente dalla Nigeria alla Libia venne effettuato con una donna (tal Blessing, la sorella di un'amica nigeriana) che conosceva la sua situazione di bisogno e le propose di andare in Libia per cercare opportunità di lavoro; prima della partenza non vi fu alcun accordo di scambio tra lei e la sorella della sua amica e non fu concordato alcun debito da pagare: l'intervento della donna si proponeva come un semplice atto di generosità, volto ad aiutare la donna ad allontanarsi dalla sua famiglia (che l'aveva allontanata da casa per il rifiuto opposto al matrimonio con un uomo che la donna non intendeva sposare) e cercare nuove opportunità di vita.

Solo quando giunsero in Libia scopri di essere stata “*venduta*” ad una Madame (Fatima) e di essere destinata alla “*prostituzione*” ed, effettivamente, costretta a praticare il meretricio fino a quando, circa quattro mesi dopo, non riuscì a fuggire e, con l'aiuto di un ragazzo, partì alla volta dell'Italia.

Alla luce di quanto emerso in sede amministrativa e giudiziaria, si evince che la ricorrente è stata vittima di tratta e che il suo sfruttamento era stato pianificato sin dalla Nigeria da parte della sorella dell'amica.

La vicenda appare credibile, anche alla luce dei riscontri estrinseci, essendo in linea con le principali fonti che approfondiscono il tema della tratta in Nigeria; tipico è, infatti, che spesso le vittime siano adescate dagli stessi componenti della famiglia o per tramite di persone di fiducia, come nel caso di specie.

Ciò posto, par d'uopo ribadire che “*Affinché sussista un timore fondato di persecuzione, è necessario*

che siano presenti sia la componente soggettiva (timore) sia quella oggettiva (fondatezza). **Una persona potrebbe avere effettivamente subito persecuzioni nel passato e tuttavia non temere di poterne subire nel futuro.** Ciò accade, per esempio, quando le persecuzioni subite siano remote nel tempo e senza più alcun rapporto con l'attualità poiché, nel frattempo, la situazione del Paese di origine è cambiata radicalmente. **In ogni caso, l'aver subito persecuzioni in passato rende fondato il timore di poterle nuovamente subire in futuro, a meno che dalle circostanze del caso concreto non emergano chiare indicazioni in senso contrario.** Questi criteri interpretativi trovano oggi un riconoscimento espresso nell'art. 3, co. 4 del d.lgs. 251/2007. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni [...] o minacce dirette di persecuzioni [...] costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno. **Nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta rifugiata** (cfr. nell'art. 1-C, n. 5 e n. 6, par. 2 della Convenzione di Ginevra il riferimento a "ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni"). **Secondo il Manuale UNHCR (Handbook, par. 136) si tratta di un generale principio di natura umanitaria, in base al quale non si può rimpatriare un individuo che è stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da atroci forme di persecuzione di cui sta ancora soffrendo il trauma.** Occorre, quindi, valutare se il timore espresso dal richiedente protezione internazionale sia verosimile per un individuo che si trovi nelle concrete condizioni (fisiche, psicologiche, economiche, sociali e culturali) della persona interessata" (La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione –ASGI – luglio 2019).

Come noto, del resto, possono rientrare nella definizione di rifugiato fornita dalla Convenzione di Ginevra del 1951, anche le vittime di tratta, purchè siano soddisfatti tutti gli elementi contenuti nella definizione stessa e, cioè, è necessario che unapersona si trovi al di fuori del proprio paese di origine o di abituale residenza, e sia a rischio di atti persecutori gravi, in caso di rimpatrio, per uno dei motivi tipici, in conformità a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del d.lgs. n. 251/07.

Come, anche di recente, ribadito dalla Suprema Corte "Pur tenendo conto che ogni caso ha le sue peculiarità e che l'esame della domanda di protezione deve condursi su base individuale, deve quindi osservarsi, in linea generale, che la tratta a scopo di prostituzione è connotata da crimini quali il rapimento, la detenzione, lo stupro, la riduzione in schiavitù sessuale, la prostituzione forzata, le percosse, la negazione di cure mediche, il sequestro dei documenti di identità e la limitazione di libertà personale, che costituiscono gravi atti di aggressione a diritti fondamentali della persona. Inoltre essa, in genere, si fonda sull'approfittamento di una particolare condizione di debolezza in cui si trovano le donne, specie ove siano giovani, prive di validi legami familiari e provenienti da zone povere, e pertanto questi atti possono qualificarsi come atti persecutori ai sensi dell'art. 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007 in quanto riconducibili alla appartenenza ad un «particolare gruppo sociale» costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata e cioè, in questo caso, l'appartenenza al genere femminile.

Già solo per questa appartenenza il soggetto è in potenza vulnerabile -anche se la maggiore o minore vulnerabilità dipende dal contesto sociale, familiare ed individuale- ed è esposto ad una forma di violenza che, come riconosce la Convenzione di Istanbul sopra citata, è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione, riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere. A ciò si aggiunga che in determinati contesti sociali le vittime di tratta) anziché essere aiutate / possono essere ulteriormente discriminate e sottoposte a vessazioni fondate sulla appartenenza ad un genere ancora più ristretto del genere femminile, e cioè le donne che hanno esercitato il meretricio, pur se costrette o ingannate; la particolare vulnerabilità che consegue all'essere state vittime di tratta comporta uno svantaggio sociale ed economico che in determinati contesti, da ricostruire tramite assunzioni di appropriate e pertinenti informazioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 25/2008, può costituire un ostacolo all'esercizio di diritti fondamentali, quali trovare un lavoro, nutrirsi, mantenere o instaurare relazioni familiari. Se pertanto la persona già vittima di tratta rischia, in caso di rimpatrio, di essere sottoposta ad atti di grave aggressione alla sua incolumità psicofisica, alla libertà e dignità, fondati sulla appartenenza al genere femminile, e tra essi il rischio di essere nuovamente sottoposta a tratta, o di essere gravemente discriminata dal contesto sociale, o sottoposta a vessazioni per la particolare vulnerabilità conseguente alla tratta, deve concludersi che sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e

non della protezione sussidiaria. Sebbene, infatti, l'atto persecutorio e il danno grave possano consistere materialmente nella stessa azione (ad es. la privazione della libertà) nel caso in cui esso sia qualificato dalle ragioni persecutorie verso un certo gruppo sociale la misura di protezione appropriata è il riconoscimento dello status, mentre la protezione sussidiaria non richiede una specifica ragione persecutoria né quando si discute del rischio di danno grave di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D.Igs. 251/2007 né a maggior ragione per il rischio di cui alla lett. c) dell'art. 14, cui la persona può essere esposta, in caso di conflitto armato, per la sua sola presenza sul territorio senza alcuna ragione individualizzate (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019)" (Cass. sent. n. 676/2022).

Tanto precisato, il Collegio ravvisa la fondatezza della domanda formulata e ciò, nonostante la ricorrente abbia dichiarato di non avere più, oggi, contatti con le persone autrici del suo inserimento nella rete transnazionale di prostituzione.

Infatti nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, ***anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta rifugiata*** (cfr. nell'art. 1-C, n. 5 e n. 6, par. 2 della Convenzione di Ginevra il riferimento a "ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni").

Pertanto, non solo non condivisibile ma anche irrilevante appare la motivazione addotta dal Ministero competente giustificante il diniego della protezione internazionale, in considerazione dell'assenza di elementi che inducano a temere un nuovo inserimento della ricorrente nella rete della tratta ancor di più se si considera che tale assenza sarebbe conseguenziale al fatto che la ricorrente non abbia incontrato "*problemi di sfruttamento o di lavoro di prostituzione in Italia*" e che né lei, né la sua famiglia abbiano ricevuto minacce o siano in contatto con le persone che l'hanno introdotta nella rete di prostituzione.

La ricorrente riferisce, invero, di non aver avuto più rapporti né con la donna (Blessing) che la aveva accompagnata in Libia né con la "*madame*" (Fatima) cui era stata venduta; tuttavia, ritiene il Collegio che, il rischio di *re-trafficking*, anche forzato e quindi contro la volontà stessa della vittima, oltre che di essere stigmatizzata e socialmente ostracizzata, sia molto elevato.

Come emerge dalle informazioni acquisite d'ufficio, infatti, uno dei maggiori rischi per le vittime di tratta fuoriuscite dal circuito dello sfruttamento è quello del c.d. re-trafficking.

Secondo l'OIM,¹⁶² il Relatore speciale sulla tratta di persone delle NU,¹⁶³ il GRETA¹⁶⁴ e la Commissione europea,¹⁶⁵ per *re-trafficking* deve intendersi la situazione in cui una persona, fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento, vi risulti nuovamente assoggettata (i) una volta tornata presso il paese di origine, (ii) nei paesi di transito o (iii) nei paesi di destinazione.

In Nigeria risulta elevato il rischio di re-trafficking in particolare per le vittime di tratta a scopo di sfruttamento della prostituzione. Ciò è causato da diversi fattori:

- lo stretto rapporto spesso esistente tra i trafficanti e la famiglia della vittima, che aumenta il rischio per quest'ultima di essere ri-trafficata;¹⁶⁶
- l'esclusione sociale che subiscono le vittime di tratta una volta ritornate nella propria comunità, stigmatizzate per aver svolto attività di prostituzione e isolate per il timore di essere portatrici di malattie sessualmente trasmissibili;¹⁶⁷
- la soggezione al rito juju, che consente ai trafficanti di mantenere il controllo sulla vittima anche una volta ritornata nel paese d'origine;¹⁶⁸
- l'insufficienza di alloggi per le vittime di tratta predisposti dalla NAPTIP e dalle ONG in Nigeria;¹⁶⁹
- le condizioni economiche delle vittime di tratta che, una volta fuoriuscite dai circuiti dello sfruttamento, si trovano in una situazione di estrema povertà. In questi casi il rischio di re-

¹⁶² OIM, *The causes and consequences of re-trafficking*, 2010, p. 17.

¹⁶³ Consiglio dei diritti umani delle NU, *Report of the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children. Mission to Italy*, 1 aprile 2014, p. 15.

¹⁶⁴ GRETA, *Report on Italy*, 30 gennaio 2017, p. 19.

¹⁶⁵ Commissione europea, *Study on prevention initiatives on trafficking in human beings: final report*, 2015, p. 63.

¹⁶⁶ Cherti M.e al., *Beyond Borders. Human trafficking from Nigeria to the UK*, in IPPR, gennaio 2013, p. 9.

¹⁶⁷ Women's Link Worldwide, *Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices*, 2015, p. 22.

¹⁶⁸ *Ibidem*, p. 25.

¹⁶⁹ *Ibidem*, p. 26.

trafficking è più elevato quando le vittime non hanno finito di pagare il debito con i trafficanti, anche a causa delle minacce che questi ultimi rivolgono alla vittima ed ai suoi familiari;¹⁷⁰

– **i pericoli connessi ai rimpatri. La complessa articolazione della rete criminale che si occupa della tratta di esseri umani consente ai trafficanti, presenti in Europa, di avvertire i sodali in Nigeria del rimpatrio della vittima. In particolare, l'organizzazione Women's Consortium of Nigeria (WOCON) riferisce di casi in cui i trafficanti attendono le vittime rimpatriate direttamente all'aeroporto.**¹⁷¹

Problematico è, inoltre, il tema legato alla volontà o alla percezione della volontà delle vittime di tratta di ritornare in Europa (dopo essere ritornate nel Paese d'origine), anche se ciò implichi rientrare nel circuito dello sfruttamento. Infatti, la mancanza di sostegno economico e l'isolamento che subiscono le vittime ritornate presso le proprie comunità comporta che il tentativo di una nuova migrazione sia, per molte, una scelta forzata.¹⁷²

Inoltre, la complessa articolazione della rete criminale che si occupa della tratta di esseri umani consente ai trafficanti, presenti in Europa, di avvertire i sodali in Nigeria del rimpatrio della vittima. In particolare, l'organizzazione Women's Consortium of Nigeria (WOCON) riferisce di casi in cui i trafficanti attendono le vittime rimpatriate direttamente all'aeroporto (*Women's Link Worldwide, Trafficking of Nigerian Women and Girls: slavery across borders and prejudices, 2015, p. 25*).

Come messo in evidenza dalle COI, il rischio di re-trafficking aumenta proporzionalmente alle cattive condizioni economiche della famiglia di appartenenza: nel caso in analisi, la ricorrente, orfana di padre e allontanata dalla sua famiglia, si era già vista costretta a cercare un lavoro per poter vivere. È pertanto verosimile che, in caso di rientro, le difficoltà economiche gravino ulteriormente sul rischio di ricadere nella rete dei trafficanti.

Ciò premesso, osserva il Tribunale che in caso di rimpatrio la richiedente corre un grave rischio di persecuzione per motivi appartenenza ad un gruppo sociale. Le “*Linee guida UNHCR sulla Protezione Internazionale n.1: La persecuzione di genere nel contesto dell’art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati 7 maggio 2002HCR/GIP/02/01*” e le “*Linee guida UNHCR sulla Protezione Internazionale n.2: Appartenenza a un determinato gruppo sociale ai sensi dell’art.1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*” suggeriscono che, nel caso in cui le donne temano una persecuzione o una severa discriminazione a causa del loro genere, esse possano venire considerate, al fine della determinazione dello status, come membri di un particolare gruppo sociale. Il “fondato timore di persecuzione” per le vittime di tratta può derivare dalle ritorsioni che la vittima o familiari della stessa possono subire da parte dei trafficanti, oppure **dalle discriminazioni che può ricevere dalla comunità**, o anche **per il rischio di re-trafficking**, come ampiamente descritto nelle COI sopra riportate.

A proposito poi della **possibilità di ottenere protezione dallo Stato**: “*Secondo quanto riferito dagli interlocutori della missione conoscitiva danese del 2007, le donne che non hanno interamente pagato il loro debito possono ottenere protezione contro le ritorsioni dei trafficanti in Nigeria. La polizia nigeriana sarebbe in grado di proteggere le vittime dai trafficanti; tuttavia, non ci sarebbe alcuna garanzia di protezione: vista la corruzione che alligna nelle forze di polizia, qualsiasi trafficante può pagare tangenti alla polizia ed evitare un eventuale procedimento giudiziario. Inoltre, il 90 % delle famiglie in cui una donna o ragazza è stata trafficata non si è rivolto alla polizia o alla magistratura ma ha fatto il possibile per pagare il debito, anche vendendo terreni e altre proprietà*”. [...] “*Le difficoltà delle vittime rimpatriate ad ottenere protezione da parte dello Stato sono segnalate in diversi altri studi. Diverse vittime intervistate per lo studio di Cherti e al. del 2013 hanno segnalato aggressioni o indifferenza o addirittura connivenze delle autorità con i trafficanti quando le vittime hanno chiesto aiuto alla polizia*”.

In definitiva, emerge chiaramente che l'apparato statale nigeriano, nonostante gli sforzi compiuti negli ultimi anni per combattere il fenomeno in questione, non è in grado ancora di garantire a chi è stato vittima di tratta e rientra del suo paese una adeguata tutela, non essendoci ancora un sistema che ne permetta la protezione piena e la reintegrazione nel tessuto sociale.

Ad abundantiam, deve rilevarsi che la ricorrente, oltre ad essere divenuta madre sul territorio nazionale (v. atto di nascita del novembre 2020, in atti), ha anche profuso un proficuo sforzo di

¹⁷⁰ *Ibidem*, pp. 26-27.

¹⁷¹ *Ibidem*, pp. 24-25.

¹⁷² *Ibidem*, p. 27.

inserimento nel territorio, avendo lavorato come lavapiatti nel periodo luglio 2019/gennaio 2020 (v. unilav e buste paga in atti).

Per tutto quanto sopra esposto, vi sono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Non devono essere esaminate le ulteriori richieste di riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14. d.lgs. n. 251/07, di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286/1998 o ai sensi dell'art. 10 cost., formulate in via subordinata.

Sulle spese del giudizio

Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l'inapplicabilità dell'art. 133 D.P.R n.115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell'ipotesi in cui, come la presente, *“la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso”*(cfr. Cassaz., n.18583/2012; contra ord.Cassaz., n.5819/2018).

Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, *Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea*, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:

- riconosce alla richiedente (Vestanet BR000) c.f. nata in NIGERIA il / /1992, lo status di rifugiata come definito dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007
- nulla sulle spese;
- Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 2.2.2022

Il giudice
dott.ssa Valeria Vincenti

il Presidente
dott.ssa Piera Portaluri